

Tracciabilità e trasparenza dei fondi RRF

Permangono lacune



Indice

Paragrafo

01 - 20 | **Principali messaggi**

01 - 07 | Perché questo tema è importante

08 - 20 | Costatazioni e raccomandazioni della Corte

21 - 77 | **Le osservazioni della Corte in dettaglio**

21 - 32 | **Gli Stati membri inclusi nel campione rispettano generalmente i requisiti normativi in materia di tracciabilità, ma solo alcuni raccolgono sistematicamente i dati nei sistemi informatici di gestione dell'RRF**

22 - 25 | Il quadro normativo dell'RRF include requisiti specifici relativamente alla tracciabilità dei fondi utilizzati a livello degli Stati membri

26 - 32 | La maggior parte degli Stati membri è in grado di seguire il flusso dei fondi RRF, ma solo alcuni raccolgono sistematicamente i dati necessari nei propri sistemi informatici di gestione dell'RRF

33 - 45 | **Alcuni Stati membri utilizzano i dati sui costi effettivi per aggiornare le stime, ma non riassegnano eventuali risparmi in modo sistematico, mentre la Commissione non richiede tali dati per la gestione dell'RRF**

35 - 41 | La maggior parte degli Stati membri inclusi nel campione utilizza i dati sui costi effettivi per aggiornare le stime in caso di modifiche all'ambito di pertinenza, ma nessuno di essi riassegna i risparmi conseguiti in maniera sistematica

42 - 45 | Anche quando disponibili, la Commissione non raccoglie i dati sui costi effettivi per ogni misura, il che riduce la sua capacità di valutare l'efficienza dell'utilizzo delle risorse dell'RRF

- 46 - 77 | L'RRF garantisce una trasparenza adeguata circa il raggiungimento di traguardi e obiettivi da parte degli Stati membri e le decisioni di gestione della Commissione, ma le informazioni pubblicate sui destinatari finali, gli importi effettivi e i risultati conseguiti sono insufficienti**
- 47 - 51 | Il quadro normativo dell'RRF specifica chiari requisiti di trasparenza a livello di gestione, ma non prevede la completa divulgazione delle informazioni relative al flusso dei fondi
- 52 - 60 | Gli Stati membri forniscono informazioni parziali circa l'utilizzo dei fondi RRF al di fuori del settore pubblico e informazioni insufficienti sui risultati
- 61 - 77 | Nonostante le molte informazioni messe a disposizione a livello della Commissione, mancano dettagli sull'utilizzo dei fondi negli Stati membri

Allegati

Allegato I – Informazioni sull'audit

Allegato II – Quadro normativo istituito per l'RRF

Allegato III – Informazioni sulle misure dei PNRR completate nei quattro Stati membri selezionati (per singola misura)

Allegato IV – Disposizioni in materia di trasparenza incluse nel quadro normativo dell'RRF

Allegato V – Carenze e incoerenze rilevate negli elenchi dei 100 maggiori destinatari finali

Allegato VI – Analisi dei beneficiari dell'MCE

Allegato VII – Informazioni connesse all'RDC pubblicate dalla Commissione (2021-2027)

Acronimi/abbreviazioni

Glossario

Risposte della Commissione

Cronologia

Team di audit

01

Principali messaggi

Perché questo tema è importante

- 01** Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility* – RRF) è uno strumento temporaneo istituito in risposta alla pandemia di COVID-19, il cui valore a fine gennaio 2026 ammontava a 577 miliardi di euro. Per ricevere il sostegno dell'RRF, ogni Stato membro doveva presentare un piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) comprendente una serie di misure, riforme e investimenti, ciascuno dei quali associato a uno o più traguardi e obiettivi. Il periodo di attuazione dell'RRF è compreso tra febbraio 2020 e agosto 2026.
- 02** L'RRF è uno strumento basato su “finanziamenti non collegati ai costi” (*financing not linked to costs* – FNLC), il che significa che, a parte i prefinanziamenti, tutti i pagamenti erogati dalla Commissione agli Stati membri sono vincolati al conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi. Sebbene la conformità della spesa dell'RRF a tutte le norme UE e nazionali applicabili non costituisca un requisito per il versamento dei fondi ai singoli Stati membri, questi ultimi, insieme alla Commissione, devono assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'UE e il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria nell'attuazione dell'RRF. Il dispositivo è sottoposto alla gestione diretta, per cui la Commissione è responsabile delle fasi chiave della sua attuazione.

03 Le norme e i principi che governano il finanziamento dell'UE mirano ad assicurare che i fondi siano spesi in maniera appropriata e che le decisioni siano prese nel modo più aperto e vicino ai cittadini possibile¹. In particolare, al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, nonché migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo dei fondi UE, si rivela necessario conoscere "la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall'Unione"². A giudizio della Corte, è fondamentale conoscere non solo **chi** beneficia dei finanziamenti e **per quale scopo** preciso questi vengono spesi, ma anche **in quale misura**. È pertanto essenziale disporre di sistemi che assicurano:

- la **tracciabilità dei finanziamenti**, ovvero l'abilità di tracciare il flusso del denaro dalla fonte alla destinazione, incluse la raccolta e la registrazione di informazioni sui costi effettivi. Ai fini della presente relazione, per "costi effettivi" si intendono gli importi spesi per l'attuazione delle misure dell'RRF da parte dei soggetti attuatori negli Stati membri e non i trasferimenti tra enti pubblici all'interno del sistema nazionale di bilancio;
- la **trasparenza nell'utilizzo dei finanziamenti**, ovvero rendere di dominio pubblico informazioni sulla destinazione dei fondi e sullo scopo per cui questi sono stati spesi.

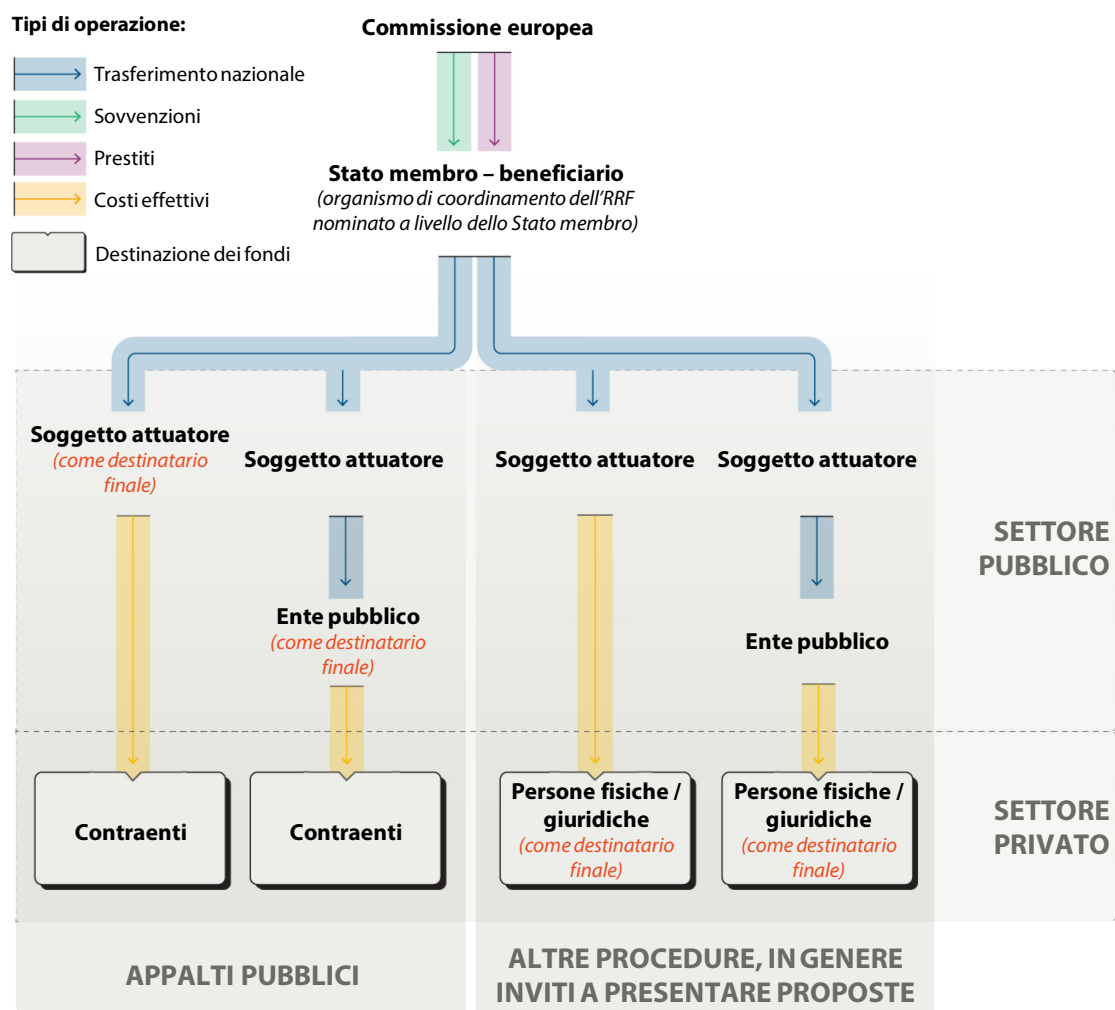
04 La capacità di tracciare il flusso dei fondi UE migliora il monitoraggio, in quanto fornisce ai decisori informazioni essenziali sul loro utilizzo. Sebbene i pagamenti a titolo dell'RRF non siano collegati ai costi effettivi e non siano soggetti a controlli basati su questi ultimi, le informazioni sui costi effettivi sono necessarie per tracciare l'utilizzo dei fondi e, a giudizio della Corte, valutare il rapporto tra costi e benefici. Infine, una rendicontazione trasparente, che tenga conto anche delle informazioni sui costi effettivi, contribuisce a garantire e a migliorare i processi decisionali, nonché a promuovere l'assolvimento dell'obbligo di render conto del proprio operato ("rendicontabilità"). Al fine di preservare la fiducia dei cittadini, la Corte ritiene che tali informazioni dovrebbero anche essere di pubblico dominio.

05 La [figura 1](#) mostra il flusso dei finanziamenti dell'RRF dal momento in cui vengono imputati al bilancio statale fino a quando i vari soggetti non operanti nel settore pubblico ricevono i fondi.

¹ Commissione europea, [Norme e principi](#).

² [Regolamento finanziario](#), considerando 11.

Figura 1 – Flusso standard dei finanziamenti dell'RRF dall'imputazione al bilancio di uno Stato fino alla destinazione finale



Nota: il grafico non illustra il flusso dei fondi attraverso gli strumenti finanziari.

Fonte: Corte dei conti europea.

06 Questioni specifiche legate alla trasparenza e alla rendicontabilità dell'RRF sono già state sollevate dal Parlamento europeo³, dal Mediatore europeo e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici⁴. Alla luce di quanto precede, il presente audit ha l'obiettivo di stabilire se la Commissione e gli Stati membri abbiano posto in essere meccanismi idonei ad assicurare un livello adeguato di tracciabilità e trasparenza dei finanziamenti RRF. Dalle risultanze dell'audit potrebbero inoltre emergere insegnamenti utili ai fini dell'istituzione di strumenti di finanziamento analoghi per il quadro finanziario pluriennale successivo al 2027. In tale contesto, la Corte ha valutato:

- i requisiti normativi in materia di tracciabilità, verificando anche se gli Stati membri traccino e raccolgano dati pertinenti;
- se la Commissione e gli Stati membri utilizzino i dati sui costi effettivi per aggiornare i costi stimati delle misure, per riassegnare i fondi e per valutare adeguatamente l'efficienza dell'RRF;
- se per la Commissione e gli Stati membri vigano disposizioni giuridiche adeguate in materia di trasparenza, nonché se nella pratica vengano divulgate informazioni sufficienti.

L'esame della Corte mira a verificare se i sistemi in essere consentano una trasparenza e una tracciabilità sufficienti dei fondi, indipendentemente dal meccanismo di pagamento istituito dal regolamento RRF. Il regolamento finanziario e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono requisiti chiari in materia di sana gestione finanziaria, trasparenza e tutela degli interessi finanziari dell'UE. Per questo motivo, la Corte esamina se le informazioni disponibili siano sufficienti per una valutazione *ex post* dell'efficienza e a fini di tracciabilità e trasparenza.

07 Ai fini del presente audit, la Corte ha tenuto colloqui con la Commissione, svolto visite di audit e videoconferenze con 10 Stati membri, esaminato il quadro giuridico e i documenti di orientamento, nonché analizzato le informazioni sull'RRF pubblicamente disponibili a livello nazionale e dell'UE. La Corte ha altresì svolto un sondaggio in tutti gli Stati membri. Ulteriori informazioni generali e dettagli sull'estensione e sull'approccio di audit sono forniti all'*allegato I*.

³ A titolo di esempio, cfr. note informative come "*The 100 largest recipients of Recovery and Resilience Facility funds*" e "*Transparency in the implementation of the Recovery and Resilience Facility*".

⁴ Ad esempio, cfr. documento orientativo sulla governance pubblica redatto dal Mediatore europeo e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici "*Towards Good Practice Principles for Government – Transparency in the Use of Recovery Funds*".

Costatazioni e raccomandazioni della Corte

- 08** Nel complesso la Corte conclude che i fondi dell'RRF sono in una certa misura tracciabili e trasparenti negli Stati membri inclusi nel campione, alcuni dei quali raccolgono i dati su richiesta e altri in modo sistematico. In particolare, permangono lacune nella raccolta e nell'utilizzo delle informazioni, nonché nella pubblicazione dei risultati e dei dati concernenti i soggetti che, in ultima istanza, beneficiano dell'RRF e gli importi a questi concessi.
- 09** In particolare, gli auditor della Corte hanno riscontrato che:
- il quadro normativo include specifici requisiti relativi alla tracciabilità dei fondi, che sono generalmente rispettati dagli Stati membri. I sistemi informatici di gestione dell'RRF utilizzati dagli organismi di coordinamento dell'RRF degli Stati membri variano: alcuni raccolgono i dati su richiesta mentre altri li raccolgono in modo sistematico.
 - Alcuni Stati membri utilizzano i dati sui costi effettivi per aggiornare le stime dei costi; in alcuni casi, tali stime aggiornate sono trasmesse alla Commissione. Tuttavia, non esiste un approccio uniforme e sono in numero inferiore gli Stati membri che utilizzano i dati sui costi effettivi per riassegnare i fondi in caso di risparmi. La Commissione non richiede informazioni sui costi effettivi per ciascuna misura di gestione dell'RRF, anche quando tali informazioni sono disponibili a livello di Stato membro, in quanto ritiene che il regolamento RRF non fornisca alcuna base giuridica a tal fine; A giudizio della Corte, il regolamento non è chiaro al riguardo.
 - le norme in materia di trasparenza coprono in maniera adeguata le decisioni di gestione e l'attuazione dei piani, ma non prevedono la completa divulgazione delle informazioni relative al flusso dei fondi. La Commissione e gli Stati membri pubblicano informazioni in linea con la normativa RRF, ma la Corte ritiene che tali informazioni siano insufficienti per quanto riguarda i destinatari finali, i costi effettivi e i risultati.

Gli Stati membri inclusi nel campione rispettano generalmente i requisiti normativi in materia di tracciabilità, ma solo alcuni raccolgono sistematicamente i dati nei sistemi informatici di gestione dell'RRF

10 Il quadro normativo dell'RRF specifica chiaramente i requisiti di tracciabilità volti ad assicurare la rendicontabilità dei fondi UE a livello degli Stati membri. Sebbene questi ultimi possano decidere come erogare i fondi ai destinatari finali⁵, la Corte ha rilevato che in generale gli Stati membri inclusi nel campione non hanno optato per una semplificazione delle modalità di finanziamento (ad esempio mediante finanziamenti non collegati ai costi oppure opzioni semplificate in materia di costi), ma attuano invece il PNRR sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti. Gli Stati membri devono raccogliere dati, nonché garantirne l'accesso, riguardo a destinatari finali, contraenti e subappaltatori, titolari effettivi e importi pagati a titolo dell'RRF. Tali requisiti si fondano sui principi del regolamento finanziario, il quale impone piste di controllo adeguate, fornendo così la base giuridica per assicurare che le informazioni sull'utilizzo dei fondi RRF siano disponibili a fini di audit e di controllo. La Corte sottolinea che, sebbene il nuovo regolamento finanziario abbia introdotto nuovi requisiti in materia di tracciabilità per tutte le modalità di gestione, ciò è avvenuto dopo il varo dell'RRF e non è pertanto applicabile a quest'ultimo. Tra questi nuovi requisiti figura una nuova disposizione relativa alle informazioni da fornire alla Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'UE, che tuttavia non copre tutte le categorie di dati. Inoltre, nei casi in cui gli Stati membri ricevono fondi e ne danno esecuzione, questa nuova disposizione sulla tracciabilità si applica solo se richiesta dalla normativa settoriale; altrimenti è facoltativa. Il nuovo regolamento finanziario introduce inoltre nuovi obblighi di trasparenza per i futuri strumenti a gestione concorrente, riguardanti l'identità dei destinatari, dei contraenti, dei subappaltatori e dei beneficiari, nonché gli importi impegnati connessi (cfr. paragrafi [22-25](#)).

⁵ Considerando 18 del [regolamento RRF](#).

- 11** I sistemi informativi di gestione dell'RRF dei vari Stati membri presentano differenze: tra quelli inclusi nel campione, otto raccolgono sistematicamente i dati relativi all'utilizzo dei fondi RRF (Austria, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Malta e Romania attuano una raccolta completa, mentre Paesi Bassi e Spagna non considerano i costi effettivi) e altri due li raccolgono esclusivamente su richiesta (Francia e Germania). La raccolta sistematica di tali dati consente di tracciare in maniera completa e tempestiva i fondi UE e, rispetto alla raccolta su richiesta, presenta chiari vantaggi in termini di monitoraggio, rendicontabilità, confronto e valutazione. Tale approccio permette inoltre la produzione automatica di rapporti in cui figurano i costi effettivi di ciascuna misura, facilitando in tal modo l'utilizzo dei dati a scopo di analisi. Inoltre, attraverso la raccolta dei dati relativi ai costi effettivi di ogni misura è possibile ottenere informazioni essenziali ai fini di azioni di controllo tempestive, quali la prevenzione delle irregolarità, l'individuazione di frodi o lo svolgimento di indagini sulle stesse (cfr. paragrafi [26-32](#)).

Alcuni Stati membri utilizzano i dati sui costi effettivi per aggiornare i costi stimati, ma non riassegnano eventuali risparmi in modo sistematico, mentre la Commissione non richiede tali dati per la gestione dell'RRF

- 12** Conformemente al regolamento RRF, il sostegno finanziario assegnato agli Stati membri a titolo del dispositivo è stato calcolato utilizzando un criterio di ripartizione e si limita ai costi totali stimati. La Corte ritiene importante utilizzare le informazioni sui costi effettivi per valutare se gli Stati membri abbiano utilizzato i fondi in maniera efficiente, per adeguare, ove opportuno, i costi stimati per misure specifiche (ad esempio in sede di revisione dei PNRR) e per far sì che l'importo totale dei finanziamenti ricevuti dagli Stati membri sia ragionevolmente prossimo ai costi effettivamente sostenuti (cfr. paragrafi [33-34](#)).
- 13** La Corte ha riscontrato che manca un approccio uniforme per quanto concerne l'aggiornamento dei costi stimati dell'RRF a livello delle misure. Dall'analisi della Corte è emerso che 7 dei 10 Stati membri inclusi nel campione utilizzano i dati sui costi effettivi per aggiornare le stime in caso di revisioni dell'ambito di pertinenza (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Malta; Paesi Bassi, Romania e Spagna). Di questi sette Stati membri, tre hanno talvolta riassegnato i finanziamenti all'interno del proprio PNRR a fronte di risparmi/sforamenti dei costi (Bulgaria, Lettonia e Romania), ma nessuno di essi lo fa in maniera sistematica. Molti Stati membri si attendono che i costi effettivi complessivamente sostenuti per l'attuazione dei PNRR siano almeno pari a quelli stimati. Tuttavia, sulla base di un'analisi approfondita effettuata in quattro Stati membri, la Corte ha rilevato che, per la maggior parte delle misure completate, i costi effettivi erano inferiori alle stime. Qualora tale tendenza dovesse proseguire, vi è il rischio che i finanziamenti totali ricevuti da uno Stato membro possano non essere ragionevolmente prossimi ai costi effettivi (cfr. paragrafi [35-41](#)).

- 14** Sebbene molti Stati membri raccolgano sistematicamente dati sui costi effettivi per singola misura, la Commissione non li richiede ai fini della gestione dell'RRF, in quanto ritiene che il regolamento RRF non fornisca alcuna base giuridica a tal fine. A giudizio della Corte, il regolamento non è chiaro al riguardo. Benché Eurostat raccolga dagli Stati membri informazioni sui costi effettivi che vengono poi pubblicate, si tratta solamente di importi consolidati a livello di PNRR, che vengono utilizzati dai servizi della Commissione incaricati di gestire l'attuazione dell'RRF a fini puramente informativi e di rendicontazione. La Corte ritiene che la mancanza di dati sui costi effettivi per singola misura comprometta la capacità della Commissione di valutare se gli Stati membri abbiano utilizzato i fondi RRF in modo efficiente e di effettuare una valutazione globale del dispositivo, come richiesto dal regolamento (cfr. paragrafi [42-45](#)).

L'RRF garantisce una trasparenza adeguata circa il raggiungimento di traguardi e obiettivi da parte degli Stati membri e le decisioni di gestione della Commissione, ma le informazioni pubblicate sui destinatari finali, gli importi effettivi e i risultati conseguiti sono insufficienti

- 15** Il regolamento RRF ha introdotto disposizioni rafforzate in materia di trasparenza, tra cui l'obbligo per la Commissione di pubblicare valutazioni e relazioni periodiche sui progressi compiuti in merito al conseguimento di traguardi e obiettivi; tuttavia, il regolamento non impone la completa divulgazione delle informazioni sull'utilizzo dei fondi a livello degli Stati membri. L'obbligo per questi ultimi di pubblicare gli elenchi dei destinatari finali, unitamente agli importi ricevuti, è stato introdotto due anni dopo il varo del dispositivo ed è limitato ai 100 maggiori destinatari finali (cfr. paragrafi [47-51](#)).
- 16** In base agli accordi di finanziamento sottoscritti dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito dell'RRF, le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità degli Stati membri in merito ai finanziamenti per l'attuazione del PNRR devono essere almeno dello stesso livello di quelle richieste dalle norme dello Stato membro per i finanziamenti pubblici senza contributi a carico del bilancio dell'Unione. La Corte ha riscontrato che gli Stati membri adottano approcci differenti nel fornire informazioni di bilancio sui PNRR e sulla relativa esecuzione: quattro dei 10 Stati membri inclusi nel campione hanno riferito di pubblicare un bilancio separato per il proprio PNRR (Bulgaria, Estonia, Lettonia e Romania) (cfr. paragrafi [52-53](#)).
- 17** La maggior parte degli Stati membri inclusi nel campione pubblica statistiche di attuazione relative al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Come rilevato dalla Corte in precedenti relazioni, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori comuni sono incentrati più sulle realizzazioni che sui risultati, presentano diversi livelli di ambizione, mancano talvolta di chiarezza e non sempre colgono il completamento di una misura; pertanto, le informazioni pubblicate sui risultati conseguiti non sono ritenute sufficienti (cfr. paragrafi [54-55](#)).

- 18** Tutti gli Stati membri pubblicano come richiesto gli elenchi dei “100 maggiori destinatari finali”. In questi elenchi, tuttavia, gli enti pubblici incidono per oltre la metà in termini numerici e per oltre l’80 % in termini di importi assegnati. Una quota significativa dell’RRF è attuata mediante appalti pubblici per lavori e servizi svolti da contraenti. In tali casi, gli Stati membri non pubblicano gli importi pagati a questi ultimi poiché a essere considerate i destinatari finali sono le amministrazioni aggiudicatrici. Ne consegue che la trasparenza circa i soggetti riceventi i fondi RRF è parziale. Il portale di uno Stato membro (Bulgaria) dimostra come sia possibile adottare un approccio più trasparente pubblicando gli importi pagati ai contraenti (cfr. paragrafi [56-60](#)).
- 19** Conformemente alle disposizioni in materia di rendicontazione contenute nel regolamento RRF, la pubblicazione da parte della Commissione delle valutazioni dettagliate dei PNRR, delle relazioni sulla revisione degli stessi e delle richieste di pagamento, unitamente a relazioni annuali e tematiche sempre più dettagliate, fornisce un livello di trasparenza adeguato relativamente alle decisioni di gestione e ai progressi nell’attuazione. Tuttavia, i dati e le statistiche contenuti in tali pubblicazioni non sono basati sui costi effettivi per l’attuazione delle misure. Analogamente, il sistema di trasparenza finanziaria fornisce informazioni sull’RRF solo a livello degli Stati membri, in quanto definiti nella legislazione come i beneficiari, mentre la “mappa dei progetti” non è esaustiva e dipende dalla qualità dei dati forniti su base volontaria dagli Stati membri (cfr. paragrafi [62-77](#)).

Raccomandazioni della Corte

20 Alla luce delle constatazioni sopra riportate, la Corte formula le seguenti raccomandazioni:



Raccomandazione 1

Fare in modo che la raccolta e la pubblicazione delle informazioni relative all'utilizzo dei fondi UE siano esaustive, sistematiche e tempestive

Nel modificare il regolamento finanziario la Commissione dovrebbe proporre disposizioni volte a far sì che la raccolta e la pubblicazione delle informazioni relative all'utilizzo dei fondi UE siano esaustive, sistematiche e tempestive. Esse dovrebbero includere dati relativi a tutti i beneficiari pubblici e privati, destinatari, destinatari finali, contraenti e subappaltatori, nonché agli importi impegnati e a quelli pagati fino al livello dei contraenti.

Termine di attuazione: quando sarà proposta la prossima revisione del regolamento finanziario oppure, se si verifica prima, quando saranno progettati nuovi strumenti di finanziamento basati sull'FNLC.



Raccomandazione 2

Fare in modo che i dati sui costi effettivi siano utilizzati per valutare e conseguire l'efficienza nell'utilizzo dei fondi UE

Per valutare e conseguire l'efficienza nell'uso dei fondi UE, la Commissione dovrebbe:

- a) in relazione all'RRF, utilizzare i dati disponibili sui costi effettivi raccolti dagli Stati membri per valutare *ex post* l'efficienza nell'uso delle risorse e determinare se i costi effettivi totali sono ragionevolmente prossimi a quelli stimati;
- b) per qualsiasi strumento futuro basato su "finanziamenti non collegati ai costi", richiedere agli Stati membri di raccogliere e comunicarle in maniera sistematica i dati sui costi effettivi ai fini della gestione dei fondi in causa, di una distribuzione efficiente delle risorse durante l'attuazione e della valutazione *ex post* dell'efficienza.

Termine di attuazione: per a) in tempo utile per la valutazione *ex post*; per b) al momento della progettazione di futuri strumenti di finanziamento basati sull'FNLC.

Le osservazioni della Corte in dettaglio

Gli Stati membri inclusi nel campione rispettano generalmente i requisiti normativi in materia di tracciabilità, ma solo alcuni raccolgono sistematicamente i dati nei sistemi informatici di gestione dell'RRF

- 21** La tracciabilità nell'utilizzo dei fondi UE è cruciale per la rendicontabilità. La capacità di tracciare il flusso dei fondi UE migliora il monitoraggio, fornendo ai decisori a livello nazionale e dell'Unione informazioni essenziali circa il loro utilizzo.

Il quadro normativo dell'RRF include requisiti specifici relativamente alla tracciabilità dei fondi utilizzati a livello degli Stati membri

- 22** Il regolamento finanziario stabilisce i principi generali e le procedure che disciplinano la formazione, l'esecuzione e il controllo del bilancio dell'UE. Ai sensi del regolamento finanziario, il bilancio deve essere eseguito ponendo in essere meccanismi di controllo interno efficaci ed efficienti⁶. Un controllo interno efficace dovrebbe includere adeguate piste di controllo⁷. La Corte ha valutato se il quadro normativo posto in essere per l'RRF (cfr. [allegato II](#)) abbia definito e specificato in maniera chiara i requisiti di tracciabilità basati sulle disposizioni del regolamento finanziario in vigore al momento dell'istituzione dell'RRF⁸. La Corte ha altresì valutato quali sistemi vengano utilizzati dagli Stati membri per attuare il proprio PNRR.
- 23** L'RRF è uno strumento basato sul modello di “finanziamento non collegato ai costi” (FNLC)⁹ per il quale gli esborsi del bilancio dell'UE agli Stati membri sono subordinati al soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi predefiniti e non basati sul rimborso dei costi effettivamente sostenuti durante l'attuazione. Gli Stati membri possono poi erogare i fondi ai destinatari finali mediante qualsiasi forma di contributo finanziario¹⁰. Gli orientamenti della Commissione specificano che spetta agli Stati membri far sì che nessun beneficiario finale riceva finanziamenti superiori ai costi effettivi che ha sostenuto¹¹. La Corte ha riscontrato che tutti gli Stati membri inclusi nel campione attuano il proprio PNRR utilizzando sistemi generalmente basati sul rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

⁶ [Regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046](#) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (di seguito nel testo: “regolamento finanziario”), articolo 36, paragrafo 1.

⁷ Ibidem, articolo 36, paragrafo 3, lettera d).

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem, articolo 125, paragrafo 1.

¹⁰ Considerando 18 del [regolamento RRF](#).

¹¹ Commissione europea, “Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU” (2022/C 214/01), pag. 30.

24 La Corte osserva che, ai fini dell’audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi RRF, il regolamento RRF stabilisce che gli Stati membri devono raccogliere, nonché rendere accessibili, varie categorie di dati¹², fra cui:

- il **nome del destinatario finale dei fondi**;
- il **nome del contraente e del subappaltatore**, ove il destinatario finale dei fondi sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in materia di appalti pubblici;
- il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei **titolare/i effettivo/i** del destinatario dei fondi o del contraente;
- un elenco di eventuali misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del PNRR, unitamente all’importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e all’indicazione dell’**importo dei fondi erogati** nell’ambito dell’RRF e di altri fondi UE.

25 La Corte sottolinea inoltre che il nuovo regolamento finanziario, pur avendo introdotto nuovi requisiti in materia di tracciabilità, è stato emanato dopo il varo dell’RRF, a cui pertanto non è applicabile. Nello specifico, ha introdotto una disposizione secondo cui “le istituzioni e gli organismi dell’Unione e le persone o le entità che eseguono il bilancio” dovrebbero mettere a disposizione della Commissione l’identità e l’ubicazione del destinatario, come stabilito nel regolamento finanziario, nonché la natura della misura e l’importo impegnato per la stessa¹³. Tuttavia, questa disposizione sulla tracciabilità non copre tutte le categorie di dati: per la gestione diretta, non copre l’identità dei contraenti e dei subappaltatori dei beneficiari, né gli importi pagati a livello dei contraenti; per la gestione concorrente, non copre gli importi pagati a livello dei contraenti. Inoltre, ciò si applica solo se gli Stati membri che ricevono ed eseguono il bilancio hanno l’obbligo di registrare e archiviare tali informazioni conformemente alla normativa settoriale, altrimenti si tratta di informazioni facoltative. Ai sensi del nuovo regolamento finanziario, dal 2028 la Commissione sarà inoltre tenuta a pubblicare, per i fondi in gestione concorrente, le informazioni relative a destinatari, contraenti, subappaltatori e beneficiari, qualora la normativa settoriale ne preveda la registrazione e archiviazione¹⁴.

¹² Articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del [regolamento RRF](#).

¹³ [Regolamento \(UE, Euratom\) 2024/2509](#) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione), articolo 36, paragrafo 6.

¹⁴ [Ibidem](#), articolo 38, paragrafo 1.

La maggior parte degli Stati membri è in grado di seguire il flusso dei fondi RRF, ma solo alcuni raccolgono sistematicamente i dati necessari nei propri sistemi informatici di gestione dell'RRF

- 26** Poiché il regolamento RRF non specifica con quali modalità gli Stati membri dovrebbero raccogliere i dati, la Corte ha considerato il pacchetto di “strumenti per legiferare meglio” come una guida ai fini del metodo da utilizzare per conseguire un buon livello di performance. Tale pacchetto fa corrispondere al monitoraggio un processo continuo e organizzato di raccolta sistematica dei dati, dichiarando come quest'ultimo fornisca le informazioni necessarie a una serie di scopi, tra cui la gestione, le valutazioni e il soddisfacimento dei requisiti di conformità e controllo¹⁵. Per l'RRF, oltre ai dati relativi al conseguimento di traguardi e obiettivi, vi sono altri requisiti in termini di tracciabilità, come illustrato al paragrafo **24**.
- 27** La Corte ha analizzato i sistemi informativi di gestione dell'RRF negli Stati membri inclusi nel campione, riscontrandovi differenze significative di impostazione e funzionalità per quanto concerne i metodi di raccolta dei dati. In base all'analisi della Corte, è possibile raggruppare tali sistemi in tre grandi categorie in funzione della loro capacità di raccolta dei dati (cfr. [tabella 1](#)), ovvero:
- a) sistemi in cui sono raccolti regolarmente tutti i dati, inclusi quelli relativi ai costi effettivi. Gli Stati membri in questa categoria raccolgono dati sui destinatari finali, sui contraenti e sui subappaltatori, nonché sui costi effettivi a livello dei destinatari finali per ciascuna misura dell'RRF (Austria, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Malta, Romania);
 - b) sistemi che raccolgono regolarmente i dati, ad eccezione di quelli sui costi effettivi. Gli Stati membri appartenenti a questa categoria raccolgono dati sui destinatari finali, sui contraenti e sui subappaltatori per ciascuna misura dell'RRF, ma le informazioni sui costi effettivi sono messe a disposizione dai vari soggetti attuatori solo su richiesta (Paesi Bassi, Spagna);
 - c) sistemi in cui i dati sono raccolti su richiesta per misure specifiche. Gli Stati membri in questa categoria non raccolgono i dati in un sistema centrale e possono ottenerli solamente formulando una richiesta alle entità preposte all'attuazione delle misure dell'RRF (Francia, Germania).

¹⁵ [Better regulation toolbox](#) (Commissione europea, novembre 2021), “*Tool #43. Monitoring arrangements and indicators*”.

Tabella 1 | Raccolta dei dati: tre categorie di Stati membri

	Sistemi con regolare raccolta di tutti i dati						Dati raccolti su richiesta			
	Sì		Sì, ad eccezione degli strumenti finanziari				Sì		Non sempre	
	Sistemi che raccolgono tutti i dati regolarmente, anche sui costi effettivi						Sistemi che raccolgono i dati regolarmente, tranne sui costi effettivi		Raccolta su richiesta per misure specifiche	
	AT	BG	EE	LV	MT	RO	ES	NL	DE	FR
Nome del destinatario finale										
Nome del contraente										
Nome del subappaltatore										
Costi effettivi a livello del destinatario finale										

Fonte: Corte dei conti europea.

28 Nel caso degli Stati membri del campione provvisti di sistemi atti a raccogliere regolarmente tutti i dati richiesti, la Corte ha osservato che tali sistemi presentano il vantaggio di permettere il tracciamento completo e tempestivo dei fondi utilizzati. Sono inoltre in grado di produrre in modo automatico rapporti sui costi effettivi per ciascuna misura, facilitando così l'utilizzo dei dati a scopo di analisi. Cinque dei sei Stati membri che registrano i costi effettivi a livello dei destinatari finali (Austria, Bulgaria, Estonia, Lettonia e Malta) registrano anche l'importo dei costi effettivi versato ai contraenti. Questo aspetto è stato appurato dalla Corte anche attraverso il questionario inviato a tutti gli Stati membri, le cui risposte indicano che per 19 di essi (70 %) la raccolta dei dati avviene con tali modalità.

29 Nel riquadro 1 è riportato l'esempio di un sistema RRF in cui tutti i dati richiesti, compresi quelli relativi ai costi effettivi, sono raccolti regolarmente.

Riquadro 1

Esempio di un sistema RRF in cui tutti i dati richiesti, inclusi quelli relativi ai costi effettivi, sono raccolti regolarmente – Lettonia

- Il sistema informativo di gestione dell'RRF utilizzato dall'organismo di coordinamento competente lettone è un modulo migliorato del sistema già utilizzato per i fondi strutturali dell'UE, a cui sono state aggiunte funzionalità specifiche per l'RRF, ad esempio per il tracciamento e la rendicontazione su traguardi e obiettivi.
- Il sistema contiene dati su destinatari finali, contraenti, subappaltatori e costi effettivi.
- I dati sono costantemente aggiornati durante la fase di attuazione. I soggetti attuatori presentano regolarmente relazioni sullo stato di avanzamento in cui sono incluse informazioni sui pagamenti effettuati ai destinatari finali, a fronte di costi suffragati da fatture.
- Il sistema traccia in modo automatico le diverse fonti di finanziamento e svolge analisi incrociate tra le informazioni contenute nelle fatture e gli altri fondi UE presenti nel sistema.
- Il sistema calcola automaticamente il saldo per ciascuna misura, equivalente alla differenza tra i costi stimati e quelli effettivi fino a quel dato momento.

I rapporti preimpostati possono essere prodotti in automatico, mentre è possibile ottenerne di personalizzati su richiesta.

- 30** Dall'analisi della Corte è emerso che la maggior parte degli Stati membri inclusi nel campione è in grado di fornire tutte le informazioni relative all'utilizzo dei fondi RRF. È stato tuttavia riscontrato che, in alcuni Stati membri dove gli organismi di coordinamento dell'RRF non raccolgono regolarmente dati per tutte le categorie richieste (Francia, Germania, Spagna), a volte ci sono voluti diversi mesi per ottenere risposta a richieste di informazioni su misure specifiche. Gli organismi di coordinamento dell'RRF che non hanno raccolto tali dati con cadenza periodica non hanno potuto produrre una panoramica tempestiva del raffronto tra costi stimati e costi effettivi o delle distinte fonti di finanziamento.
- 31** In Francia i dati sull'RRF non sono raccolti in maniera sistematica e la Corte ha avuto particolari difficoltà nell'ottenere i dati su richiesta poiché lo Stato membro non era in grado di fornire tutti quelli sull'RRF previsti dalla normativa (cfr. [riquadro 2](#)).

Riquadro 2

Incapacità di fornire tutti i dati sull'RRF richiesti dalla normativa – Francia

Le autorità francesi non sono state in grado di fornire i nomi dei destinatari finali per tre delle cinque misure incluse nel campione. Hanno riferito che ciò era dovuto al fatto che per alcune misure sarebbe stato troppo gravoso sul piano amministrativo ottenere informazioni, anche su richiesta, relative ai destinatari finali e agli importi pagati.

I dati relativi ai costi effettivi, seppur infine presentati per tutte e cinque le misure incluse nel campione, sono pervenuti oltre sei mesi dopo la formulazione della richiesta iniziale e, per tre misure, non è stato possibile associarli ai relativi destinatari finali.

- 32** Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la raccolta sistematica dei dati in un sistema centrale presenti un vantaggio innegabile nel tracciamento dell'utilizzo dei fondi RRF, ossia la capacità di produrre rapporti che agevolano il monitoraggio tempestivo e la gestione in fase di attuazione, ai fini di una maggiore rendicontabilità, nonché di raffronti e valutazioni. La raccolta sistematica dei dati può inoltre costituire un importante strumento che consente alle autorità di intraprendere in tempo utile azioni di controllo come la prevenzione delle irregolarità, l'individuazione delle frodi o lo svolgimento di indagini sulle stesse. A giudizio della Corte, una raccolta non sistematica dei dati comporta il rischio di una gestione meno efficace del dispositivo, mentre la mancata raccolta di tutti i dati richiesti comporta un rischio per la rendicontabilità.

Alcuni Stati membri utilizzano i dati sui costi effettivi per aggiornare le stime, ma non riassegnano eventuali risparmi in modo sistematico, mentre la Commissione non richiede tali dati per la gestione dell'RRF

- 33** Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) “la Commissione dà esecuzione al bilancio [...] in conformità del principio della buona gestione finanziaria” e gli “Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria”¹⁶. Il regolamento finanziario specifica tre principi di sana gestione finanziaria¹⁷, incluso il principio dell'efficienza in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi. Il principio della sana gestione finanziaria si applica anche al modello FNLC dell'RRF.
- 34** È per questo motivo che la Corte ha esaminato se e come gli Stati membri e la Commissione hanno utilizzato le informazioni sui costi effettivi, sebbene ciò non sia previsto dal regolamento RRF. La Corte ritiene che utilizzare tali informazioni, anziché fare affidamento sui costi stimati per le misure, sia essenziale nella gestione dell'RRF: per valutare se gli Stati membri abbiano utilizzato i fondi in maniera efficiente¹⁸, per adeguare all'occorrenza i costi stimati per specifiche misure (ad esempio in occasione della revisione dei PNRR) e per verificare che l'importo totale dei finanziamenti ricevuti dagli Stati membri sia ragionevolmente prossimo ai costi effettivamente sostenuti.

¹⁶ Articolo 317 della [versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326 del 26 ottobre 2012.

¹⁷ Articolo 33 del [regolamento finanziario del 2018](#).

¹⁸ [Relazione speciale 26/2023](#), “Il quadro di monitoraggio della performance del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Misura i progressi compiuti nell'attuazione, ma non è sufficiente per rilevare la performance”, paragrafi 86-87, e [analisi 02/2025](#), “Orientamento alla performance, obbligo di rendiconto e trasparenza: cosa insegnano le criticità dell'RRF”, paragrafo 35.

La maggior parte degli Stati membri inclusi nel campione utilizza i dati sui costi effettivi per aggiornare le stime in caso di modifiche all'ambito di pertinenza, ma nessuno di essi riassegna i risparmi conseguiti in maniera sistematica

- 35** Gli Stati membri dovevano includere nel proprio PNRR i costi totali stimati per le riforme e gli investimenti previsti dal piano, che andavano suffragati da adeguate motivazioni e spiegazioni circa il rispetto del “principio dell’efficienza sotto il profilo dei costi”¹⁹. La Commissione doveva poi valutare, dal punto di vista dell’efficienza, se l’importo dei costi totali stimati fosse ragionevole, plausibile e “in linea con il principio dell’efficienza sotto il profilo dei costi”²⁰. Il sostegno finanziario assegnato nell’ambito dell’RRF a ogni Stato membro è stato calcolato utilizzando un criterio di ripartizione e non poteva eccedere i costi totali stimati²¹.
- 36** Come osservato dalla Corte in una relazione precedente, la Commissione aveva attribuito alle stime dei costi presentate dagli Stati membri lo stesso rating (“B”) in maniera generalizzata, malgrado le differenze esistenti nella frequenza e nella gravità delle carenze individuate, che variavano da una mancanza di informazioni per alcune misure nella fase di pianificazione fino a comprendere ipotesi di base non del tutto plausibili per ciascuna singola misura²². L’importanza di stime plausibili e realistiche è inoltre evidenziata negli orientamenti della Commissione in cui si afferma che, pur rilevando che la valutazione è effettuata sulla base di stime prima che i costi siano effettivamente sostenuti, i costi totali stimati dovrebbero giungere a un importo ragionevolmente vicino ai costi effettivi; inoltre, vi si raccomanda l’uso di metodi contabili, costi storici, dati statistici, studi credibili e solidi di organismi di fiducia o altre fonti analoghe di informazioni ed elementi probatori al fine di giungere a stime iniziali solide²³.

¹⁹ Articolo 18, paragrafo 4, lettera k), del [regolamento RRF](#).

²⁰ Ibidem, articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e allegato V, paragrafo 2.9.

²¹ Ibidem, articoli 11 e 20, paragrafo 4.

²² [Relazione speciale 21/2022](#), “Piani nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione – È adeguata nel complesso, ma l’attuazione rimane a rischio”, figura 2, pag. 13, e paragrafi 66-69.

²³ Orientamenti della Commissione in relazione ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri ([SWD\(2021\) 12](#), parte 1/2), pag. 37.

- 37** Nella valutazione intermedia la Commissione ha osservato che dal 2021 vi sono state forti pressioni sulle catene di approvvigionamento e sull'approvvigionamento energetico, che hanno dato luogo ad alti livelli di inflazione²⁴. Ciò significa che molte misure dell'RRF hanno sostenuto o potrebbero sostenere costi in eccesso. Tuttavia, è possibile che si verifichi anche la situazione opposta: in due relazioni precedenti, la Corte ha individuato alcune misure i cui costi effettivi erano significativamente inferiori a quelli stimati²⁵.
- 38** In risposta al sondaggio condotto dalla Corte, 12 dei 27 Stati membri (44 %) hanno dichiarato che non gli era stato richiesto o non erano stati in grado di calcolare il rapporto complessivo tra i costi effettivi e quelli stimati. Al contempo, 12 dei 15 Stati membri rimanenti (80 %) hanno indicato che i costi effettivi erano allineati alle stime o, secondo le attese, più alti. Ciò dimostra che complessivamente molti Stati membri si attendono che i costi effettivi per l'attuazione del rispettivo PNRR equivalgano almeno all'importo di quelli stimati. Questo potrà essere confermato soltanto alla fine del periodo di attuazione.
- 39** Nel corso dell'audit la Corte ha inoltre chiesto a quattro Stati membri inclusi nel campione (Austria, Lettonia, Malta e Romania) i dati relativi alle misure completate. Gli auditor hanno riscontrato che 15 delle 19 misure completate i cui costi erano stati pagati entro la prima metà del 2025 avevano sostenuto costi effettivi inferiori alle stime (cfr. [tabella 2](#) per una sintesi di tali misure e [allegato III](#) per i dettagli relativi a ognuna di esse). In alcuni casi tali differenze sono state notevoli. Pertanto, per tali misure le stime dei costi per l'RRF sono state superiori ai costi effettivi e, qualora tale tendenza dovesse proseguire, la dotazione complessiva dell'RRF assegnata ad alcuni Stati membri rischierebbe di essere superiore ai costi effettivi. Nello svolgimento delle sue attività la Corte ha inoltre riscontrato che per alcune delle misure in corso in tre dei quattro Stati membri si stavano verificando sforamenti dei costi.

²⁴ Commissione europea, *Mid-term evaluation of the Recovery and Resilience Facility*, SWD(2024) 70, parte 4.1.5(B), pag. 54.

²⁵ [Relazione speciale 13/2025](#), "Dispositivo per la ripresa e la resilienza: il sostegno alla transizione digitale negli Stati membri dell'UE – Un'occasione mancata per una focalizzazione strategica della risposta alle esigenze digitali", paragrafi 46-47, e [relazione speciale 11/2023](#), "Sostegno dell'UE alla digitalizzazione delle scuole – Investimenti significativi, ma mancanza di un orientamento strategico nell'uso dei finanziamenti UE da parte degli Stati membri", riquadro 5.

Tabella 2 | Informazioni sulle misure dei PNRR completate nei quattro Stati membri selezionati

Stato membro	Costi totali stimati (in milioni di euro)	Costi totali effettivi (in milioni di euro)	Rapporto costi effettivi / costi stimati	Numero di misure completate
Misure completate con un risparmio sui costi				
Austria	484,90	438,26	 90 %	 3
Lettonia	3,98	3,70	 93 %	 2
Malta	36,60	27,37	 75 %	 3
Romania	39,40	33,00	 84 %	 7
Misure completate con sforamenti dei costi o con un'equivalenza tra costi effettivi e costi stimati				
Austria	158,90	158,90	 100 %	 1
Lettonia	0,15	0,15	 100 %	 2
Malta	n.a.	n.a.	n.a.	0
Romania	20,74	20,78	 100,19 %	 1

Fonte: Corte dei conti europea.

40 Dall'analisi della Corte è emerso che quattro Stati membri inclusi nel campione (Bulgaria, Estonia, Lettonia e Romania) monitorano l'esecuzione della dotazione finanziaria dell'RRF mediante un confronto periodico tra i costi stimati e quelli effettivi. Inoltre, sulla base delle modalità con cui i dati sui costi effettivi sono utilizzati ai fini della revisione dei PNRR, gli Stati membri inclusi nel campione possono essere suddivisi in tre categorie:

- Stati membri che hanno dichiarato di non utilizzare dati sui costi effettivi per aggiornare i costi stimati delle misure nel proprio PNRR in caso di modifiche all'ambito di pertinenza o di potenziali risparmi/sforamenti dei costi: Austria, Francia e Germania. Ciononostante, la Commissione ha informato la Corte che tali Stati membri hanno in realtà utilizzato i dati sui costi effettivi in sede di revisione di talune misure, sebbene l'Austria lo abbia fatto solo a 2025 inoltrato;
- Stati membri che utilizzano i dati sui costi effettivi per aggiornare i costi stimati delle misure nel proprio PNRR, ma solo a fronte di modifiche all'ambito di pertinenza: Estonia, Malta, Paesi Bassi e Spagna;
- Stati membri che utilizzano i dati sui costi effettivi per aggiornare i costi stimati delle misure nel proprio PNRR a fronte di modifiche all'ambito di pertinenza e, talvolta, per riassegnare i finanziamenti nell'ambito del PNRR in caso di risparmi/sforamenti dei costi: Bulgaria, Lettonia e Romania.

Ciononostante, nessuno degli Stati membri inclusi nel campione dichiara di utilizzare i dati sui costi effettivi in maniera sistematica per aggiornare i costi stimati a fronte di risparmi/sforamenti.

Nel riquadro 3 sono riportati esempi riguardanti due di queste tre categorie.

Riquadro 3

Approcci all'utilizzo dei costi effettivi per aggiornare le stime dei costi

Austria

Il sistema informativo austriaco di gestione dell'RRF (Transparenzdatenbank), utilizzato anche per altri fondi, contiene i dati necessari per un confronto tra i costi attuali e quelli stimati relativamente alle misure del piano. Ciononostante, le informazioni sui costi effettivi non sono utilizzate a tale scopo poiché, data la natura dell'RRF basata sulla performance, le autorità austriache non lo ritengono pertinente.

Lettonia

Il sistema informativo lettone di gestione dell'RRF paragona automaticamente gli importi stimati per ciascuna misura con quelli stabiliti nei contratti e corrisposti ai destinatari finali. Quando una misura è ritenuta completata viene effettuato un confronto tra i costi effettivi e quelli stimati, poiché gli importi non spesi, che risultano visibili nel sistema, possono essere riassegnati. In tal caso, le possibili opzioni sono riassegnare l'importo rimanente ad altre misure del PNRR o utilizzarlo per conseguire un obiettivo più elevato nell'ambito della medesima misura.

- 41** In sintesi, la maggior parte degli Stati membri inclusi nel campione utilizza i dati sui costi effettivi per aggiornare le stime in caso di modifiche all'ambito di pertinenza. Sebbene alcuni riassegnino i finanziamenti anche a fronte di risparmi/sforamenti dei costi, nessuno degli Stati membri lo fa in maniera sistematica. Sussiste pertanto il rischio che i costi effettivi totali di alcuni PNRR non siano ragionevolmente prossimi a quelli stimati.

Anche quando disponibili, la Commissione non raccoglie i dati sui costi effettivi per ogni misura, il che riduce la sua capacità di valutare l'efficienza dell'utilizzo delle risorse dell'RRF

- 42** Il regolamento RRF prevede che la Commissione valuti *ex post* l'efficienza dell'utilizzo delle risorse dell'RRF²⁶. La Corte ha pertanto esaminato se le informazioni disponibili a livello degli Stati membri in relazione ai costi effettivi pagati ai destinatari finali siano raccolti e utilizzati dalla Commissione. Ha inoltre analizzato se quest'ultima utilizzi le informazioni sui costi effettivi per valutare i PNRR rivisti.
- 43** La Commissione non chiede agli Stati membri di trasmettere dati sui costi effettivi per singola misura, in quanto ritiene che il regolamento RRF non fornisca alcuna base giuridica a tal fine. A giudizio della Corte, il regolamento non è chiaro al riguardo²⁷. Sulla base del campione della Corte, la maggior parte degli Stati membri raccoglie sistematicamente tali dati. Tuttavia, la Commissione non utilizza i dati sui costi effettivi nel valutare i PNRR riveduti, tranne in alcuni casi in cui riceve stime aggiornate dagli Stati membri. Il regolamento RRF impone alla Commissione di effettuare una valutazione globale *ex post* del dispositivo²⁸. A giudizio della Corte, tale valutazione globale dovrebbe riguardare sia gli obiettivi generali che quelli specifici dell'RRF²⁹ e, di conseguenza, non può esimersi dal considerare i costi effettivi delle misure attuate nell'ambito dei PNRR. La Corte reputa pertanto che l'assenza di dati sui costi effettivi per ogni misura e pilastro ostacoli la capacità della Commissione di valutare l'efficienza e, di conseguenza, la sana gestione finanziaria del dispositivo.
- 44** Poiché la Commissione non dispone e non si avvale dei dati sui costi effettivi per ogni misura e pilastro, la sua capacità di valutare l'efficienza e dunque la sana gestione finanziaria dell'RRF rischia di risultare ostacolata. In una relazione precedente la Corte aveva già osservato che la mancanza di informazioni sui costi effettivi finanziati dall'RRF a livello di misura rappresentava un limite per la valutazione dell'efficienza³⁰. Tale limite è stato evidenziato anche in uno studio della BCE che analizzava l'impatto economico dell'RRF³¹.

²⁶ Articolo 32, paragrafo 2, del [regolamento RRF](#).

²⁷ Articolo 31, paragrafo 3, del [regolamento RRF](#) e [relazione speciale 26/2023](#), paragrafo 87.

²⁸ Articolo 32, paragrafo 4, del [regolamento RRF](#).

²⁹ Articolo 4 del [regolamento RRF](#).

³⁰ [Analisi 02/2025](#), paragrafi 35-37.

³¹ Banca centrale europea, [Four years into NextGenerationEU: what impact on the area economy?](#), pag. 59.

- 45** Infine, gli Stati membri trasmettono annualmente i dati sui costi effettivi dell'RRF a Eurostat, in genere mediante i propri uffici nazionali di statistica. Gli importi ricevuti e pubblicati³² da Eurostat equivalgono alla spesa totale effettiva di ciascun Stato membro per ogni anno. Eurostat non riceve i dati per ciascuna misura. I dati comunicati a Eurostat costituiscono importi consolidati a livello di piano, suddivisi tra sovvenzioni e prestiti. Tali dati sono anche trasmessi all'unità per la sorveglianza fiscale della DG ECFIN che li utilizza per scopi legati alla procedura per i disavanzi eccessivi, oltre a essere utilizzati dai servizi della medesima direzione generale incaricati di attuare l'RRF a fini informativi e di rendicontazione.

L'RRF garantisce una trasparenza adeguata circa il raggiungimento di traguardi e obiettivi da parte degli Stati membri e le decisioni di gestione della Commissione, ma le informazioni pubblicate sui destinatari finali, gli importi effettivi e i risultati conseguiti sono insufficienti

- 46** La trasparenza presuppone la divulgazione delle informazioni sulla spesa dell'UE, assicurando allo stesso tempo che i cittadini vi possano accedere in maniera tempestiva. Costituisce, unitamente alla tracciabilità, un elemento importante per assicurare la rendicontabilità e il controllo democratico, ed è pertanto essenziale per ottenere la fiducia dei cittadini riguardo alle modalità di spesa dei fondi UE.

³² Eurostat, *Statistics related to the Recovery and Resilience Facility*.

Il quadro normativo dell'RRF specifica chiari requisiti di trasparenza a livello di gestione, ma non prevede la completa divulgazione delle informazioni relative al flusso dei fondi

- 47** La Corte ha valutato se il quadro normativo posto in essere per l'RRF (cfr. [allegato II](#)) abbia chiaramente definito i requisiti di trasparenza sulla base delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario³³, il quale stabilisce i principi e le procedure che disciplinano la formazione, l'esecuzione e il controllo del bilancio dell'UE. Ha altresì esaminato i requisiti di trasparenza nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa³⁴ ("MCE") e della politica di coesione³⁵ per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, tenendo conto delle differenze nei quadri giuridici e nelle modalità di attuazione di tali strumenti.
- 48** Ai sensi del TFUE, le istituzioni dell'UE devono operare "nel modo più trasparente possibile"³⁶. Il regolamento finanziario specifica inoltre che i cittadini devono conoscere "la **destinazione** e lo **scopo** dei fondi spesi dall'Unione", che ciò dovrebbe essere conseguito mediante la pubblicazione delle "pertinenti informazioni riguardanti **tutti i destinatari** dei fondi" e che va garantita la massima trasparenza sulle informazioni relative ai destinatari dei fondi³⁷. Nel regolamento sono elencate le informazioni sui destinatari da pubblicare, in linea con il principio di trasparenza (cfr. [riquadro 4](#)).

³³ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

³⁴ Regolamento (UE) 2021/1153 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa.

³⁵ Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, [...].

³⁶ Articolo 15, paragrafo 1, del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

³⁷ Considerando 11 e 12 del [regolamento finanziario del 2018](#).

Riquadro 4

Requisiti per la pubblicazione di informazioni sui destinatari in caso di gestione diretta o concorrente

Il regolamento finanziario del 2018 stabilisce³⁸ che la Commissione deve mettere a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni sui destinatari dei fondi finanziati a titolo del bilancio³⁹.

Per i fondi in gestione diretta (come l'RRF e l'MCE), le seguenti informazioni devono essere pubblicate in relazione a premi, sovvenzioni e contratti attribuiti in esito a concorsi, procedure di aggiudicazione di sovvenzioni o procedure di appalto, nonché in relazione agli esperti selezionati⁴⁰:

- nominativo del destinatario (può essere un beneficiario o un contraente⁴¹);
- ubicazione del destinatario;
- importo giuridicamente impegnato;
- natura e finalità della misura.

Analogamente, in caso di gestione concorrente (ad esempio per i fondi della politica di coesione), il regolamento finanziario stabilisce che la Commissione e gli Stati membri devono rispettare il principio della trasparenza⁴², in merito al quale la normativa settoriale contiene disposizioni dettagliate. Ad esempio, il regolamento recante disposizioni comuni per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 stabilisce che le autorità di gestione devono pubblicare, tra le altre informazioni, il nome del beneficiario [e, nel caso di appalti pubblici, del contraente], nonché lo scopo, l'ubicazione e il costo totale dell'operazione⁴³. I requisiti di trasparenza per la gestione concorrente sono stati aggiornati nel regolamento finanziario del 2024 (cfr. paragrafo 25).

Ai sensi del regolamento RRF gli Stati membri sono designati come i beneficiari con cui la Commissione ha stipulato convenzioni di finanziamento (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 53 del regolamento finanziario, essi sono i destinatari dei fondi). La Commissione eroga i fondi RRF agli Stati membri in quanto beneficiari, i quali a loro volta li distribuiscono internamente attraverso il proprio bilancio nazionale agli organismi responsabili dell'attuazione delle misure.

D'altro canto, nel caso di altri strumenti in regime di gestione diretta come l'MCE, la Commissione stipula le convenzioni di sovvenzione con i beneficiari esecutori dei progetti, ai quali eroga i fondi. Analogamente, nella gestione concorrente, come nel caso dei fondi della politica di coesione, i beneficiari sono in genere costituiti dagli organismi incaricati dell'attuazione delle operazioni.

49 Il regolamento RRF contiene diverse disposizioni in materia di trasparenza che riguardano la pubblicazione, da parte della Commissione, delle pertinenti decisioni di gestione (valutazione e modifica dei PNRR, nonché richieste di pagamento) e la rendicontazione da parte della Commissione e degli Stati membri circa i progressi compiuti nell'attuazione dei piani e del dispositivo (cfr. [allegato IV](#)). L'obbligo di pubblicare valutazioni dei PNRR, delle relative modifiche e delle richieste di pagamento costituisce un elemento di trasparenza proprio dell'RRF, che potrebbe far conoscere meglio all'opinione pubblica il processo decisionale.

50 Inizialmente la Commissione pubblicava nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza soltanto gli importi assegnati agli Stati membri in quanto beneficiari e diversi altri dati basati sui costi stimati dei PNRR, ma nessuna informazione dettagliata sui destinatari finali dei fondi⁴⁴. Le modifiche apportate al regolamento RRF nel 2023 hanno introdotto l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare i dati sui 100 maggiori destinatari finali⁴⁵, informazioni poi centralizzate e pubblicate dalla Commissione nel quadro di valutazione dell'RRF⁴⁶. La nuova disposizione elenca le informazioni che devono essere pubblicate dagli Stati membri, ovvero:

- nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa del destinatario e il numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
- nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;
- l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.

³⁸ Ibidem, articolo 38, paragrafo 1.

³⁹ Ibidem, articolo 38, paragrafo 3.

⁴⁰ Ibidem, articolo 38, paragrafo 2.

⁴¹ Ibidem, articolo 2, punto 53.

⁴² Ibidem, articolo 63, paragrafo 1.

⁴³ Articolo 49, paragrafo 3, del [regolamento \(UE\) 2021/1060](#).

⁴⁴ Eucrim, *Trade-offs in Auditing the EU Recovery and Resilience Facility – Flexibility vs Compliance: A Greek Case Study*, volume 4/2023, pag. 350.

⁴⁵ Articolo 25 *bis* del [regolamento RRF](#), come modificato dal [regolamento \(UE\) 2023/435](#) per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e nella resilienza.

⁴⁶ Commissione europea, [Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza](#).

51 Questa nuova disposizione in materia di trasparenza, introdotta quando l'RRF era attuato già da due anni, è tuttavia circoscritta ai 100 maggiori destinatari finali. Poiché tale disposizione non prevede la totale trasparenza relativamente all'utilizzo dei finanziamenti RRF, il Mediatore europeo ha raccomandato alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri a pubblicare informazioni su tutti i destinatari di finanziamenti RRF al fine di accrescere la rendicontabilità sull'utilizzo dei fondi RRF⁴⁷. In un documento di orientamento successivo, la Commissione ha indicato che gli "Stati membri possono pubblicare un elenco che contenga un numero di destinatari superiore al minimo di 100 stabilito dal regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza"⁴⁸. Alla fine del lavoro di audit espletato dalla Corte, nessuno degli Stati membri inclusi nel campione aveva superato la quota minima di 100 destinatari.

Gli Stati membri forniscono informazioni parziali circa l'utilizzo dei fondi RRF al di fuori del settore pubblico e informazioni insufficienti sui risultati

52 In base alle disposizioni sottoscritte dalla Commissione e dagli Stati membri nell'accordo di finanziamento, le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità degli Stati membri in merito ai finanziamenti per l'attuazione del PNRR devono essere almeno dello stesso livello di quelle richieste dalle norme dello Stato membro per i finanziamenti pubblici privi di contributi a carico del bilancio dell'Unione⁴⁹. La Corte ha pertanto verificato se gli Stati membri pubblicano informazioni di bilancio in merito al proprio PNRR e alla relativa attuazione analogamente a quanto accade per il bilancio nazionale.

53 La Corte ha riscontrato che gli Stati membri inclusi nel campione hanno fornito informazioni di bilancio sui PNRR e sull'esecuzione degli stessi in maniera differente. Quattro Stati membri (Bulgaria, Estonia, Lettonia e Romania) pubblicano un bilancio separato, mentre gli altri sei (Austria, Francia, Germania, Malta, Paesi Bassi e Spagna) considerano i PNRR come parte del proprio bilancio nazionale.

⁴⁷ Mediatore europeo, *Closing note on the Strategic Initiative concerning the transparency and accountability of the Recovery and Resilience Facility*.

⁴⁸ Commissione europea, Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, allegato V – Destinatari finali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, (COM(2024) 474 final).

⁴⁹ Commissione europea, "Norme sulla comunicazione e la visibilità – Programmi di finanziamento dell'Unione europea 2021-2027: guida per gli Stati membri", pag. 39.

- 54** La Corte ha altresì analizzato le informazioni rese pubblicamente disponibili sui portali RRF degli Stati membri inclusi nel campione. Ha riscontrato che sei dei 10 Stati membri inclusi nel campione (Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Lettonia e Spagna) pubblicano sui propri portali RRF statistiche dettagliate sui progressi compiuti nell'attuazione del PNRR. Tali informazioni spaziano da dettagli sulle procedure di appalto pubblico fino a mappe interattive dei progetti e statistiche sui conseguimenti delle misure. Poiché tali elementi non sono richiesti dal quadro giuridico, i temi presentati e il livello di dettaglio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Dal punto di vista della performance, la Corte ha osservato che, in generale, tali portali pubblici contengono informazioni sul raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi, ma non sugli indicatori comuni e sui risultati effettivamente ottenuti oppure sul conseguimento degli obiettivi generali delle misure specificati nelle decisioni di esecuzione del Consiglio. Già in relazioni precedenti gli auditor della Corte avevano osservato che i traguardi e gli obiettivi dell'RRF si focalizzano maggiormente sulle realizzazioni invece che sui risultati, presentano livelli di ambizione diversi, talvolta mancano di chiarezza e non contemplano sempre tutte le fasi fondamentali dell'attuazione di una misura, tra cui il completamento della stessa⁵⁰. La Corte ritiene pertanto che le informazioni pubblicate in merito ai risultati non siano sufficienti.
- 55** Dei 10 Stati membri inclusi nel campione, il portale dell'RRF bulgaro è quello che riporta le informazioni più esaustive, incluso l'elenco completo di destinatari finali, contraenti e subappaltatori, degli importi versati e dello stato di attuazione (cfr. [riquadro 5](#)).

⁵⁰ Relazione speciale 26/2023, paragrafi 30-51; analisi 02/2025, paragrafo 11, e relazione speciale 13/2025, paragrafi 56-71.

Riquadro 5

Bulgaria: portale pubblico dell'RRF e sistema informativo di gestione

- Per gestire tutti i progetti finanziati dall'UE è utilizzato il sistema informativo unificato di gestione (*Unified Management Information System* – UMIS). Questo è strutturato in quattro moduli, destinati rispettivamente ai richiedenti, alla rendicontazione, a un uso interno (ovvero a fini di gestione) e a un uso pubblico; tutti e quattro sono aggiornati automaticamente nel momento in cui le informazioni vengono caricate e approvate. Il modulo a uso pubblico si presenta come una pagina web a libero accesso e illustra informazioni relative a tutti i programmi dell'UE, incluso l'RRF.
- Il modulo a uso pubblico permette di eseguire azioni di *drill-down* (focalizzazione progressiva) sui dati, ovvero di visualizzare la pagina iniziale sul PNRR per poi passare all'elenco delle componenti, delle misure e dei progetti. Vengono indicati gli importi stimati, quelli stabiliti nei contratti e quelli versati. Per ciascun progetto sono disponibili informazioni supplementari sul destinatario finale, nonché l'elenco dei soggetti partecipanti (contraenti, subappaltatori, soci del consorzio) e i progressi compiuti relativamente agli indicatori assegnati.
- Il modulo a uso pubblico dell'UMIS va oltre i requisiti di pubblicazione previsti dall'RRF, includendo anche l'elenco di tutti i destinatari finali, nonché informazioni sullo stato di attuazione delle misure.

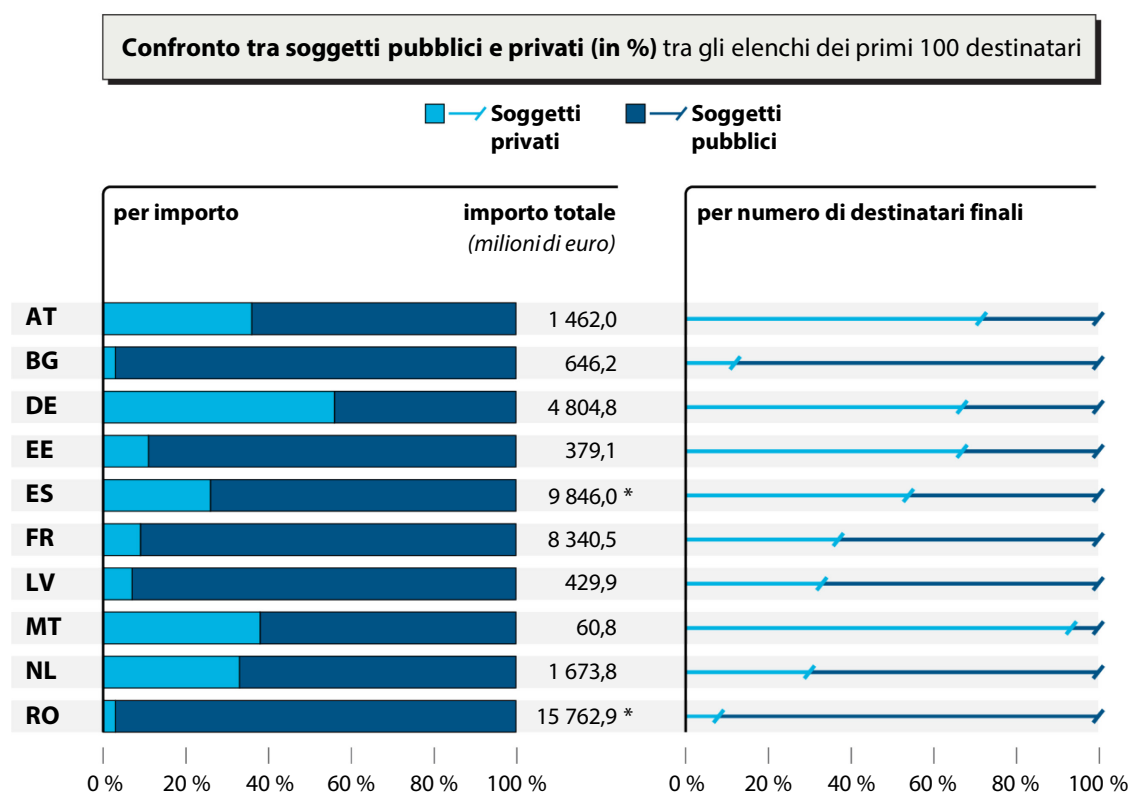
Il sistema permette a tutti gli utenti del modulo a uso pubblico di selezionare e cercare qualsiasi soggetto nel sistema (destinatario finale, contraente, subappaltatore) e di visualizzare tutti i progetti/tutte le misure a cui tale soggetto partecipa o per cui riceve finanziamenti (per tutti i programmi dell'UE). I rapporti possono essere redatti in vari formati.

56 Tutti gli Stati membri inclusi nel campione pubblicano sul proprio portale l'elenco dei 100 maggiori destinatari finali con i relativi importi. A questo proposito, la Corte ha eseguito un'analisi del contenuto di tali elenchi pubblicati dagli Stati membri inclusi nel campione.

57 Le informazioni contenute in tali elenchi non sono sempre pienamente conformi ai requisiti del regolamento RRF secondo i chiarimenti riportati nella guida della Commissione. Ad esempio, Spagna e Romania pubblicano gli importi aggiudicati ai destinatari finali e non quelli percepiti da questi ultimi, al contrario di quanto stabilito dal regolamento RRF (per un elenco delle carenze e delle incoerenze rilevate dalla Corte all'interno degli elenchi dei 100 maggiori destinatari finali, cfr. [allegato V](#)).

58 Nel complesso, la Corte ha riscontrato che, negli Stati membri selezionati, la percentuale dei destinatari finali in tali elenchi costituiti da ministeri, agenzie e altri enti pubblici, incluse imprese di proprietà dello Stato, ammontava mediamente a poco più del 50 %. Al contempo, sempre negli Stati membri selezionati, gli importi totali legati a tali destinatari finali costituiti da enti pubblici superavano in media l'80 % (cfr. [figura 2](#) per i risultati dell'analisi condotta dalla Corte per ciascun Stato membro). Gli auditor della Corte hanno riscontrato che, sulla base dei dati disponibili nel sistema di trasparenza finanziaria (STF), tale situazione è complessivamente analoga a quanto osservato per l'MCE, un altro fondo UE in regime di gestione diretta (cfr. [allegato VI](#)).

Figura 2 | Analisi degli elenchi dei 100 maggiori destinatari finali dell'RRF inclusi nel campione della Corte



Nota: i dati di Romania e Spagna sono basati sugli importi aggiudicati (cfr. [allegato V](#)).

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati pubblicamente disponibili durante il lavoro di audit svolto nella prima metà del 2025.

59 Sulla base di tale analisi, la Corte ha concluso che la pubblicazione di informazioni concernenti esclusivamente i 100 maggiori destinatari finali dei finanziamenti RRF non coglie in maniera adeguata l'utilizzo complessivo dei fondi. Ciò si deve al fatto che in molti casi i destinatari finali, così come definiti⁵¹, sono costituiti da enti pubblici e il regolamento RRF non estende l'obbligo di pubblicazione ai contraenti, i quali rappresentano spesso il primo livello di coinvolgimento del settore privato nel flusso di fondi RRF. Tuttavia, poiché una quota notevole della spesa dell'RRF è realizzata attraverso contratti di appalto pubblico per lavori e servizi svolti da contraenti, la Corte osserva che i fondi che risultano essere stati erogati sono generalmente oggetto di ulteriori contratti stipulati con soggetti del settore privato (cfr. [tabella 3](#) per un esempio del grado di visibilità delle informazioni, al di là di quelle sui destinatari finali, che è possibile conseguire mediante un esaustivo portale pubblico dell'RRF come quello utilizzato dalla Bulgaria).

Tabella 3 | Esempio di importi oggetto di contratti stipulati da destinatari finali costituiti da enti pubblici, selezionati dall'elenco dei destinatari finali della Bulgaria (in euro)

Destinatario finale	Importo pagato (*)	Costo stimato della misura (A)	Importo oggetto di contratti (B)	Importo oggetto di contratti in % (B)/(A)	Numero di contraenti
Metropolitan JSC	77 050 281	110 530 000	111 188 302	101 %	5
Operatore della rete elettrica	22 628 897	189 180 000	131 267 144	69 %	113
Ministero dell'Agricoltura	6 010 807	10 200 000	12 021 614	118 %	1

* Gli importi pagati provengono dall'elenco dei 100 maggiori destinatari finali.

Fonte: Corte dei conti europea e UMIS della Bulgaria, dati estratti a settembre 2025.

⁵¹ Commissione europea, “Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza” (2023/C 80/01), pag. 34; Commissione europea, “Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza” (C/2024/4618), pag. 18; Commissione europea, Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, allegato V – Destinatari finali nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, (COM(2024) 474).

- 60** Nel complesso, la Corte ha riscontrato che, sebbene la maggior parte degli Stati membri inclusi nel campione pubblici varie statistiche relative all'attuazione del proprio PNRR, le informazioni sui risultati sono minime e rimane insufficiente la trasparenza in merito ai costi effettivi e a chi riceve fondi RRF. Ne risulta che le informazioni relative all'utilizzo dei fondi, soprattutto al di fuori del settore pubblico, sono limitate e non garantiscono la totale trasparenza dell'RRF.

Nonostante le molte informazioni messe a disposizione a livello della Commissione, mancano dettagli sull'utilizzo dei fondi negli Stati membri

- 61** La Corte ha analizzato la trasparenza dell'RRF a livello della Commissione sulla base delle valutazioni pubblicate, nonché di relazioni, siti Internet e altri strumenti disponibili online.

La Commissione garantisce la trasparenza attraverso valutazioni dettagliate e relazioni approfondite

- 62** La Commissione pubblica valutazioni, relazioni e vari altri documenti in merito ai progressi e ai risultati realizzati nell'attuazione dell'RRF (cfr. [tabella 4](#)).

Tabella 4 | Informazioni sull'RRF pubblicate dalla Commissione

	Pubblicazione	Data / Frequenza	Base giuridica
Valutazioni della Commissione (pubbliche)	<u>Valutazione dei PNRR originali e rivisti</u> , comprendente: a) la decisione di esecuzione del Consiglio e b) il documento di lavoro dei servizi della Commissione	Per ciascuno Stato membro sia per il piano iniziale che per ogni piano modificato	Regolamento RRF, articoli 19 e 20, paragrafo 1
	<u>Accordi operativi</u> contenenti le modalità e i calendari di monitoraggio e attuazione, gli indicatori pertinenti, ecc.	Per ciascuno Stato membro sia per il piano iniziale che per ogni piano modificato	Regolamento RRF, articolo 20, paragrafo 6
	<u>Valutazione delle richieste di pagamento degli Stati membri</u> , comprendente: a) la valutazione preliminare della Commissione e b) la decisione di esecuzione della Commissione	Per ciascuna richiesta di pagamento presentata	Regolamento RRF, articolo 24, paragrafo 4

	Pubblicazione	Data / Frequenza	Base giuridica
Relazioni	<u>Relazione annuale</u> sull'attuazione dell'RRF	Annuale, nessuna data fissa	Regolamento RRF, articolo 31
	<u>Relazione di riesame</u> sull'attuazione dell'RRF	31 luglio 2022 (relazione una tantum)	Regolamento RRF, articolo 16
	<u>Valutazione intermedia</u> e studio indipendente di supporto	Febbraio 2024	Regolamento RRF, articolo 32
	<u>Valutazione ex post</u>	Entro il 31 dicembre 2028	Regolamento RRF, articolo 32
Altre pubblicazioni	<u>Analisi tematiche</u> delle misure nei piani ed esempi illustranti il progredire dell'attuazione nell'ambito dei pilastri	In base agli eventi, diverse volte l'anno	Regolamento delegato (UE) 2021/2106, articolo 1
	<u>Relazioni per paese nell'ambito del semestre europeo</u> comprendenti l'impatto dell'RRF sulle raccomandazioni specifiche per paese	Annuale	Semestre europeo e regolamento RRF, articolo 27
	<u>Sintesi</u> del dialogo sulla ripresa e la resilienza	Su iniziativa del Parlamento, ogni due mesi	Regolamento RRF, articolo 26
	<u>Schede informative e approfondimenti</u> sull'impatto dell'RRF e sui <u>relativi eventi</u>	In base agli eventi	Iniziativa della Commissione

Fonte: Corte dei conti europea.

- 63** I risultati della valutazione della Commissione in relazione ai PNRR iniziali e modificati sono illustrati nel dettaglio nei “documenti di lavoro dei servizi della Commissione”. Questi ultimi, unitamente alla successiva decisione di esecuzione del Consiglio che approva formalmente il piano e agli accordi operativi, sono disponibili al pubblico sul sito Internet della Commissione relativo all'RRF. Ciascuna decisione di esecuzione del Consiglio è accompagnata da un allegato che descrive in maniera dettagliata ogni misura del piano, gli obiettivi generali dello stesso e i relativi traguardi e obiettivi.
- 64** Per ciascuna richiesta di pagamento presentata dagli Stati membri, la Commissione prepara inoltre un documento in cui valuta il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Tale valutazione, relativa alla solidità degli elementi probatori forniti, alla chiarezza dei risultati tangibili e alla coerenza dell'attuazione con gli indicatori e i termini concordati, è presentata in formato discorsivo. La Commissione fornisce inoltre dettagli su ciascun traguardo e obiettivo incluso nella richiesta di pagamento e pubblica la propria valutazione preliminare, che sia positiva o parzialmente positiva, circa il soddisfacente conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

- 65** In una delle sue relazioni precedenti⁵², la Corte aveva concluso che la prima relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'RRF, pubblicata nel 2022, non forniva un quadro completo dei progressi allora compiuti, evidenziando come ciò fosse principalmente dovuto al fatto che l'attuazione dell'RRF si trovasse ancora nelle fasi iniziali. Pertanto, in considerazione del periodo di svolgimento del presente audit, la Corte ha analizzato le successive pubblicazioni della Commissione per valutare in quale misura venissero fornite informazioni sui progressi conseguiti nell'attuazione.
- 66** Alla conclusione del lavoro di audit della Corte a metà del 2025, la Commissione aveva pubblicato tre relazioni annuali. Sulla base dell'analisi di tali relazioni, la Corte osserva che ora la valutazione della Commissione circa i progressi compiuti nell'attuazione dell'RRF è più approfondita. In particolare, le relazioni comprendono rappresentazioni visive dell'attuazione complessiva dei traguardi e degli obiettivi, una panoramica comparativa dei progressi compiuti nell'ambito di ciascun pilastro strategico a livello degli Stati membri, esempi specifici di misure attuate aventi un impatto quantificabile sulla competitività, nonché esempi illustranti i traguardi e gli obiettivi raggiunti, suddivisi per pilastro strategico. Ciononostante, nelle relazioni annuali della Commissione continuano a mancare informazioni sui costi effettivi.
- 67** All'inizio del 2024 la Commissione ha inoltre pubblicato la valutazione intermedia dell'RRF⁵³. Vi sono presentate constatazioni coerenti con le relazioni annuali e quelle principali sono suffragate da esempi di misure completate (cfr. ad esempio il riquadro 1 *"Il dispositivo per la ripresa e la resilienza sta producendo risultati tangibili sul campo"*⁵⁴). Tale valutazione si fonda su uno studio indipendente di supporto⁵⁵ in cui sono riportati esempi sul contributo apportato dalle misure completate a effetti tangibili e, di conseguenza, al conseguimento degli obiettivi generali⁵⁶.

⁵² Relazione speciale 26/2023, paragrafi 86-87.

⁵³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Rafforzare l'UE attraverso riforme e investimenti ambiziosi", COM(2024) 82 (comunicazione sulla valutazione intermedia) del 21 febbraio 2024.

⁵⁴ Ibidem, pag. 3.

⁵⁵ Study supporting the mid-term Evaluation of the Recovery and Resilience Facility, dicembre 2023.

⁵⁶ SWD(2024) 70 che accompagna la comunicazione sulla valutazione intermedia, pag. 37.

- 68** Dal 2023 le relazioni annuali sull'attuazione dell'RRF contengono maggiori informazioni circa le misure che hanno subito ritardi o che risultano essere incomplete; nelle relazioni del 2022⁵⁷ tali informazioni, quali ad esempio le cifre relative al tipo di traguardi e obiettivi in ritardo⁵⁸, erano assenti. Le relazioni annuali includono ora anche grafici sull'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese⁵⁹. Inoltre, mentre nella relazione annuale del 2022 non vi erano informazioni sugli indicatori comuni⁶⁰, quelle del 2023⁶¹ e del 2024⁶² presentano un quadro complessivo consolidato dei risultati in base ai 14 indicatori comuni stabiliti per l'RRF.
- 69** Al di là di tali relazioni annuali, vi sono anche pagine Internet tematiche⁶³ e valutazioni economiche⁶⁴ con studi di casi specifici per paese in cui sono fornite informazioni sui progressi compiuti. In determinate aree, la Commissione pubblica una serie di analisi tematiche per un numero di settori di intervento⁶⁵, nelle quali sono incluse sezioni sulle "buone pratiche" in relazione ai progetti di maggiore impatto attuati dagli Stati membri⁶⁶.

⁵⁷ Relazione speciale 26/2023, paragrafo 86.

⁵⁸ Relazione della Commissione COM(2023) 545 final, pag. 15.

⁵⁹ Ibidem, pag. 84.

⁶⁰ Relazione speciale 26/2023, paragrafo 87.

⁶¹ Relazione della Commissione COM(2023) 545 final, pagg. 15-17.

⁶² Relazione della Commissione COM(2024) 474 final, pag. 41.

⁶³ https://energy.ec.europa.eu/topics/funding-and-financing/recovery-and-resilience-facility-clean-energy_it.

⁶⁴ Commissione europea, *Economic Impacts of the Recovery and Resilience Facility: New Insights at Sectoral Level and the Case of Germany*, 21 maggio 2025.

⁶⁵ Commissione europea, *analisi tematiche*.

⁶⁶ Commissione europea, *Employment and Labour Market Thematic Analysis*, pag. 7.

70 Nel confrontare la trasparenza a livello della Commissione per il periodo 2021-2027 in relazione all'RRF e alla politica di coesione, l'analisi della Corte indica che essa è più avanzata per l'RRF per quanto riguarda la valutazione dei piani nazionali e delle richieste di pagamento. La Commissione pubblica numerose informazioni sulle proprie valutazioni, inclusi dettagliati documenti di lavoro dei propri servizi. Nell'ambito della politica di coesione, invece, non sono divulgate in maniera sistematica informazioni equivalenti per l'approvazione degli accordi di partenariato o dei programmi nazionali. Ciò è stato osservato anche dal Parlamento europeo⁶⁷. Tuttavia, per quanto concerne la rendicontazione e la pubblicazione di informazioni sull'attuazione o sul monitoraggio, i due quadri offrono un livello di trasparenza paragonabile (cfr. [allegato VII](#) per una tabella delle informazioni sulla coesione pubblicate dalla Commissione e paragonabili a quelle presentate per l'RRF nella precedente [tabella 4](#)).

71 La Corte ha riscontrato che la rendicontazione della Commissione va oltre i requisiti minimi stabiliti nel regolamento RRF (cfr. [allegato IV](#)). È questo il caso, ad esempio, dei documenti di lavoro dei servizi della Commissione allegati alle valutazioni dei PNRR, delle valutazioni preliminari delle richieste di pagamento, delle analisi tematiche e di altre pubblicazioni basate su eventi. Nel complesso la Corte ritiene che la comunicazione di queste informazioni dettagliate contribuiscano a un livello di trasparenza adeguato per quanto concerne i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dell'RRF così come le decisioni di gestione della Commissione. Tuttavia, tali pubblicazioni non riflettono i costi effettivamente sostenuti dagli Stati membri per l'attuazione delle misure.

Il sistema di trasparenza finanziaria stabilisce i requisiti normativi per l'RRF, mentre la “mappa dei progetti” è un’iniziativa valida ma non priva di limiti

72 Oltre al [sito internet dell'RRF](#) dove sono pubblicati tutti i documenti e le iniziative pertinenti, la Commissione utilizza tre diversi portali online per diramare informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del dispositivo: l'STF, il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza e la “mappa dei progetti” sostenuti dall'RRF.

⁶⁷ Nota informativa del Parlamento europeo, *Cohesion partnership agreements: Implementation and oversight*, pag. 10.

- 73** Il regolamento RRF non chiarisce se nella rendicontazione pubblica della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione debbano essere utilizzati i costi effettivi⁶⁸ e, come già osservato, la Commissione non raccoglie dati sui costi effettivi suddivisi per misura e pilastro (cfr. paragrafi **43-45**). Ne risulta che tutte le informazioni sui costi contenute nel quadro di valutazione, eccetto l'elenco dei 100 maggiori destinatari finali e i pagamenti effettivi eseguiti a favore degli Stati membri, sono basate su stime e che le informazioni relative a chi percepisce finanziamenti RRF, che importo riceve e per quale scopo si limitano ai 100 maggiori destinatari finali per ciascun Stato membro. In una relazione precedente⁶⁹, la Corte aveva analizzato il quadro di valutazione, giungendo alla conclusione che vi fossero numerose carenze sul piano metodologico.
- 74** L'STF è una banca dati di dominio pubblico contenente i beneficiari dei finanziamenti UE. Include informazioni sui finanziamenti UE erogati a partire dal 2007 in regime di gestione diretta e indiretta della Commissione, basate sui dati del sistema centrale di contabilità per competenza della Commissione stessa. Dal 2021 l'STF include inoltre informazioni sull'RRF, coprendo pertanto oltre la metà di tutte le spese del bilancio dell'UE⁷⁰. In base alla rifusione del regolamento finanziario, a partire dal 2028 l'STF dovrebbe coprire anche i finanziamenti UE in regime di gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri⁷¹.
- 75** L'STF contiene vari dati sui beneficiari dei finanziamenti UE e sugli importi relativi ai progetti. Per quanto concerne l'RRF, tuttavia, fornisce soltanto informazioni a livello degli Stati membri e non a quello dei destinatari finali; ciò è dovuto all'assetto giuridico specifico dell'RRF in cui gli Stati membri sono definiti come beneficiari. Sebbene l'STF mostri diversi altri "beneficiari" (215 al momento dell'audit), si tratta in realtà di soggetti legati alla componente di supporto tecnico dell'RRF. Al contrario di altri fondi dell'UE gestiti direttamente dalla Commissione, l'STF non fornisce dunque informazioni sull'RRF oltre il livello degli Stati membri.

⁶⁸ Relazione speciale 26/2023, paragrafo 87.

⁶⁹ *Ibidem*, paragrafi 74-83.

⁷⁰ Commissione europea, *Financial Transparency System – Overview* (consultato il 19 giugno 2025).

⁷¹ Articoli 38, paragrafo 1, e 277, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

76 A marzo 2023 la Commissione ha inaugurato una mappa interattiva dei progetti finanziati a titolo dell'RRF con l'obiettivo di aumentare il livello di trasparenza e illustrare i risultati concreti dell'attuazione del dispositivo⁷². Tale "mappa dei progetti" è pubblicata sul sito Internet della Commissione dedicato all'RRF⁷³ e presenta numerosi esempi di misure finanziate dal dispositivo in tutti i 27 Stati membri (cfr. [figura 3](#)).

Figura 3 | Interfaccia della mappa dei progetti sostenuti dall'RRF (tutti gli Stati membri)



Fonte: sito Internet della Commissione sul [dispositivo per la ripresa e la resilienza](#).

77 La mappa contiene le descrizioni degli obiettivi delle misure e, in alcuni casi, persino il relativo stato di avanzamento e livello di finanziamento. Le informazioni presentate non sono tuttavia esaustive e dipendono dalla frequenza degli aggiornamenti, dalla qualità dei dati forniti su base volontaria dagli Stati membri⁷⁴ e da altri progetti individuati dai servizi della Commissione. La Corte ritiene pertanto che tale strumento possa fornire un quadro solo parziale delle misure attuate in ciascun Stato membro.

⁷² Parlamento europeo, *Minutes of the 18th meeting of the informal expert group on RRF implementation*, pag. 1.

⁷³ Commissione europea, *Dispositivo per la ripresa e la resilienza*.

⁷⁴ Parlamento europeo, *Minutes of the 18th meeting of the informal expert group on RRF implementation*, pag. 1.

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti europea a Lussemburgo, nella riunione del 23 aprile 2026.

Per la Corte dei conti europea

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tony Murphy', with a small horizontal line at the end.

Tony Murphy
Presidente

Allegati

Allegato I – Informazioni sull’audit

Introduzione

L’importanza della tracciabilità e della trasparenza nell’utilizzo dei fondi UE

- 01** I principi che governano i finanziamenti dell’UE mirano ad assicurare una sana gestione finanziaria, nonché processi decisionali trasparenti e vicini ai cittadini. Per un controllo pubblico sulla spesa dell’UE è necessario conoscere chi beneficia dei fondi, quale importo riceve e a quale scopo. Ciò presuppone che queste informazioni non siano solo raccolte ma siano anche di pubblico dominio. La trasparenza nell’utilizzo delle risorse dell’UE è fondamentale per individuare le irregolarità e preservare la fiducia dei cittadini nella gestione delle finanze dell’UE.
- 02** A tal fine, occorrono tre elementi fondamentali: la tracciabilità dei finanziamenti, che permette di tracciare il flusso del denaro dalla fonte fino all’impiego finale; la raccolta e la registrazione sistematiche dei costi effettivi; la piena divulgazione di queste informazioni. La tracciabilità e i dati sui costi costituiscono prerequisiti per la trasparenza, in quanto permettono agli utenti e ai responsabili delle decisioni di appurare in che modo sono utilizzati i fondi, monitorarne l’attuazione e valutare il rapporto tra costi e benefici. Una comunicazione trasparente delle informazioni, comprendenti i costi effettivi, rafforza la rendicontabilità e contribuisce all’adozione di decisioni di spesa più efficaci e consapevoli.

Tracciabilità e trasparenza nel dispositivo per la ripresa e la resilienza

- 03** Istituito dall’UE in risposta alla pandemia di COVID-19, l’RRF è uno strumento temporaneo che finanzia riforme e investimenti nel periodo compreso tra febbraio 2020 e agosto 2026 attraverso sia sovvenzioni a fondo perduto che prestiti rimborsabili. Alla fine di gennaio 2026 i finanziamenti RRF totali hanno raggiunto i 577 miliardi di euro.

- 04** L'RRF opera secondo il modello FNLC, ovvero eroga i fondi UE al raggiungimento di traguardi e obiettivi predefiniti. Gli Stati membri, pur potendo attuare il proprio piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) utilizzando vari meccanismi di attuazione, devono istituire sistemi di controllo che tutelino gli interessi finanziari dell'UE attraverso la prevenzione e l'individuazione dei casi di conflitti di interessi, frode e corruzione. Tali sistemi devono inoltre assicurare la tracciabilità mediante la raccolta di dati su destinatari finali, contraenti, titolari effettivi e fonti di finanziamento.
- 05** Alla determinazione del finanziamento massimo assegnato a ciascun Stato membro nell'ambito dell'RRF hanno contribuito i costi totali stimati delle misure dei PNRR, che erano stati valutati dalla Commissione⁷⁵. Tuttavia, i costi stimati per le misure specifiche non hanno alcun impatto sull'erogazione dei fondi nella fase di attuazione dell'RRF⁷⁶.
- 06** Sia la Commissione che gli Stati membri devono garantire la trasparenza e vegliare affinché l'attuazione dei PNRR sia conforme al regolamento finanziario del 2018⁷⁷, il quale sottolinea la necessità di rendere di pubblico dominio le informazioni relative ai destinatari dei fondi UE. Il regolamento RRF contiene diverse disposizioni in materia di trasparenza che riguardano la pubblicazione, da parte della Commissione, delle pertinenti decisioni di gestione (valutazione e modifiche dei PNRR, nonché richieste di pagamento) e la rendicontazione da parte della Commissione e degli Stati membri circa i progressi compiuti nell'attuazione dei piani e del dispositivo.
- 07** Mentre il quadro iniziale dell'RRF non prevedeva la pubblicazione dei dati relativi ai destinatari finali, a seguito della modifica del 2023 gli Stati membri devono pubblicare l'elenco dei rispettivi 100 maggiori destinatari finali⁷⁸.

⁷⁵ Articolo 21, paragrafo 2, del [regolamento RRF](#).

⁷⁶ [Relazione speciale 21/2022](#), paragrafo 66.

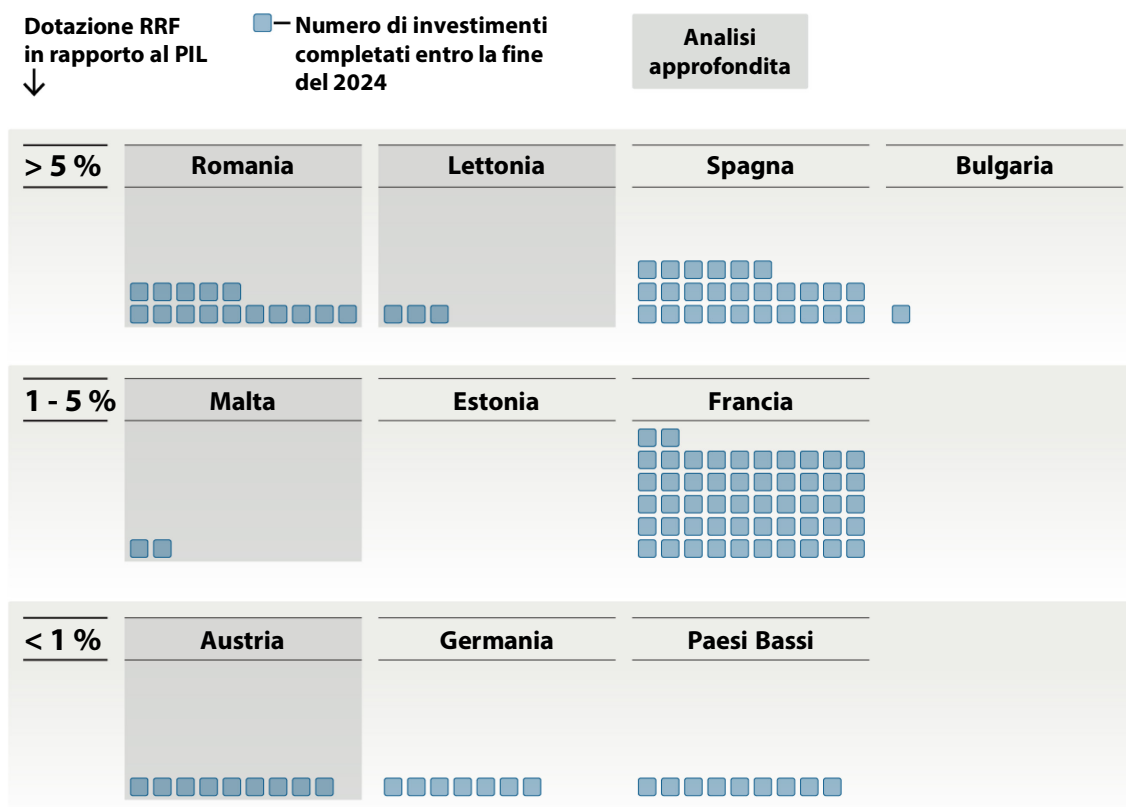
⁷⁷ [Regolamento \(UE, Euratom\) 2018/1046](#) che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, considerando 12.

⁷⁸ Articolo 25 *bis* del [regolamento RRF](#), così come modificato dal [regolamento \(UE\) 2023/435](#).

Estensione e approccio dell'audit

- 08** L'audit intendeva valutare le modalità istituite dalla Commissione e dagli Stati membri per garantire un livello adeguato di tracciabilità e trasparenza dei finanziamenti a titolo dell'RRF. A tal fine, la Corte ha verificato se:
- il quadro giuridico dell'UE stabilisca i requisiti minimi di tracciabilità, nonché se gli Stati membri traccino l'utilizzo dei fondi e raccolgano i dati richiesti;
 - la Commissione e gli Stati membri facciano uso dei dati relativi ai costi effettivi per aggiornarne le stime, riassegnare i fondi e valutare adeguatamente l'efficienza dell'RRF.
 - il quadro giuridico assicuri un'adeguata trasparenza circa l'utilizzo dei fondi e se le attività svolte dagli Stati membri e dalla Commissione in tale ambito garantiscano la rendicontabilità e consentano il controllo pubblico sulla modalità di spesa dei fondi RRF.
- 09** Al fine di ottenere elementi probatori pertinenti e sufficienti a rispondere ai quesiti di audit, la Corte ha esaminato i requisiti normativi, gli orientamenti e altri documenti pertinenti, oltre ad aver tenuto colloqui con il personale della Commissione. Sebbene l'RRF sia attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, una parte significativa delle attività di audit sul campo è stata svolta a livello degli Stati membri, in considerazione del ruolo ricoperto da questi ultimi nel garantire la tracciabilità dei finanziamenti erogati ai destinatari finali a titolo dell'RRF e la trasparenza a livello nazionale. L'audit ha riguardato il periodo compreso tra il varo dell'RRF nel febbraio 2021 e la metà del 2025.
- 10** I criteri per la selezione degli Stati membri da sottoporre ad audit sono stati la quota dei fondi RRF totali assegnati in percentuale del PIL nazionale (per ciascun intervallo sono stati selezionati tre o più Stati membri) e il numero degli investimenti completati entro la fine del 2024 con i relativi costi stimati.
- 11** La Corte ha selezionato un campione di 10 Stati membri (cfr. [figura 1](#)) per l'analisi degli aspetti fondamentali e ha svolto un'analisi più approfondita in quattro di essi. Per tre Stati membri inclusi nel campione, alcuni elementi probatori di audit erano stati raccolti nell'ambito delle attività in merito al "flusso di fondi" svolte dalla Sezione V della Corte per la relazione annuale sull'esercizio finanziario 2024. I quattro Stati membri per cui è stata svolta un'analisi approfondita (Austria, Lettonia, Malta e Romania) sono stati selezionati escludendo i tre che erano già stati contemplati nelle attività sul "flusso di fondi" e tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione. La Corte ha condotto un sondaggio in tutti i 27 Stati membri per ottenere informazioni circa i rispettivi sistemi per la tracciabilità e la trasparenza dell'RRF.

Figura 1 – Campione di Stati membri



Fonte: analisi della Corte dei conti europea.

- 12** All'interno dei PNRR degli Stati membri inclusi nel campione, la Corte ha individuato le misure, con i relativi costi stimati, che sono state attuate mediante appalti pubblici, inviti a presentare proposte o strumenti finanziari. Ha altresì valutato i meccanismi di tracciabilità e i dati raccolti al riguardo nei sistemi informativi di gestione dell'RRF. Ha inoltre analizzato se e come gli Stati membri inclusi nel campione abbiano valutato e utilizzato le informazioni sui costi effettivi delle misure dei PNRR rispetto a quelli stimati.
- 13** In aggiunta a ciò, la Corte ha analizzato le informazioni sull'attuazione dell'RRF rese pubbliche a livello della Commissione e degli Stati membri. Ove possibile è stata effettuata un'analisi comparativa con le misure in materia di trasparenza attuate per altri fondi sottoposti alla gestione diretta (come il Meccanismo per collegare l'Europa) e per i fondi sottoposti alla gestione concorrente.
- 14** Attraverso il presente audit, la Corte intende contribuire a rafforzare i processi che garantiscono la tracciabilità e la trasparenza dei fondi RRF, a livello sia della Commissione che degli Stati membri. Le raccomandazioni della Corte riguardano sia l'RRF che qualsiasi strumento futuro da attuare sulla base di "finanziamenti non collegati ai costi". La [metodologia di audit](#) della Corte rispetta i principi internazionali di audit dell'[Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo \(INTOSAI\)](#).

Allegato II – Quadro normativo istituito per l'RRF

Titolo	Entrata in vigore	Descrizione sintetica	Modifiche	Entrata in vigore	Descrizione sintetica
Legislazione					
Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza	19 febbraio 2021	Atto giuridico iniziale che istituisce l'RRF	Regolamento (UE) 2023/435 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza	1° marzo 2023	Modifiche volte a inserire capitoli dedicati al piano REPowerEU nei PNRR esistenti degli Stati membri.
			Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)	1° marzo 2024	Modifiche volte a mobilitare risorse nell'ambito dei programmi dell'UE esistenti, incluso l'RRF, per progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.

Titolo	Entrata in vigore	Descrizione sintetica	Modifiche	Entrata in vigore	Descrizione sintetica
Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/241 definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale	2 dicembre 2021	Atti delegati che specificano ulteriormente il monitoraggio e la rendicontazione dell'attuazione dell'RRF.	-	-	-
Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/241 stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza			-	-	-

Titolo	Entrata in vigore	Descrizione sintetica	Modifiche	Entrata in vigore	Descrizione sintetica
Orientamenti e metodologie di dominio pubblico					
Orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza – Parte 1 (SWD(2021) 12 final)	20 gennaio 2021	Nel documento sono delineate le informazioni che gli Stati membri devono fornire nel proprio piano per la ripresa e la resilienza, sulla base dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione.	Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza (C/2024/4618)	23 luglio 2024	I presenti orientamenti integrano gli orientamenti per la preparazione dei PNRR del gennaio 2021 e mirano a illustrare il processo di modifica dei PNRR, compresa l'assegnazione delle risorse RRF agli obiettivi STEP.
Orientamenti agli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza – Parte 2 (SWD(2021) 12 final)	22 gennaio 2021	Orientamenti che forniscono un modello per la struttura dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri.			
Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento (UE) 2021/241 (2021/C 58/01).	18 febbraio 2021	Tali orientamenti mirano a chiarire il significato del principio “non arrecare un danno significativo” (<i>do no significant harm</i> – DNSH) e le relative modalità di applicazione nel contesto dell'RRF, nonché le modalità con cui gli Stati membri possono dimostrare che le misure proposte nel PNRR rispettano tale principio.	Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento RRF (C/2023/111).	2 ottobre 2023	Tali orientamenti mirano a eliminare ogni ambiguità, consentendo agli Stati membri di comprendere le modalità con cui dimostrare che le misure proposte nei propri PNRR rispettano il principio DNSH.

Titolo	Entrata in vigore	Descrizione sintetica	Modifiche	Entrata in vigore	Descrizione sintetica
<i>Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility – Statistical guidance for the Member States</i>	14 marzo 2022	Tali orientamenti sono intesi ad assistere le autorità nazionali nella comunicazione dei dati per gli indicatori comuni fornendo ulteriori informazioni statistiche.	<i>Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility, Statistical guidance for the Member States</i>	24 gennaio 2024	Ove pertinente, sono state aggiunte informazioni complementari sui principi generali e sugli indicatori comuni ed è stato incluso un allegato contenente le buone pratiche e gli insegnamenti tratti dai precedenti esercizi di rendicontazione.
				17 maggio 2024	Tali orientamenti sono stati ulteriormente aggiornati per riflettere il trattamento dei progetti attuati nell'ambito degli strumenti finanziari.

Titolo	Entrata in vigore	Descrizione sintetica	Modifiche	Entrata in vigore	Descrizione sintetica
Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU (2022/C 214/01)	31 maggio 2022	Tali orientamenti illustrano il processo di modifica dei piani esistenti e le modalità di preparazione dei capitoli REPowerEU.	Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU (2023/C 80/01)	3 marzo 2023	I presenti orientamenti sostituiscono quelli pubblicati dalla Commissione nel maggio 2022. È spiegato ulteriormente il processo di modifica dei piani esistenti e le modalità di preparazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e fornisce inoltre la definizione di “destinatario finale” applicabile nel contesto dell’RRF.
			Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza (C/2024/4618)	23 luglio 2024	I presenti orientamenti sostituiscono quelli di marzo 2023, ad eccezione delle informazioni relative ai capitoli REPowerEU che rimangono pertinenti per gli Stati membri che intendono presentare o rivedere detti capitoli. Mirano a illustrare il processo di modifica dei PNRR, compresa l’assegnazione delle risorse RRF agli obiettivi STEP.

Titolo	Entrata in vigore	Descrizione sintetica	Modifiche	Entrata in vigore	Descrizione sintetica
Doppio finanziamento nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza	6 febbraio 2023	La presente nota concerne il problema del “doppio finanziamento” tra l’RRF e altri fondi dell’UE: spiega come questo possa essere evitato, individuato e trattato dagli Stati membri e dalla Commissione.	-	-	-
Metodo di valutazione di traguardi e obiettivi nell’ambito del regolamento istitutivo del dispositivo (COM(2023) 99 final)	21 febbraio 2023	Quadro di riferimento che guida la Commissione nella valutazione del soddisfacente conseguimento dei traguardi e degli obiettivi sulla base dell’esperienza maturata fino a quel momento.	-	-	-
Metodologia della Commissione per la determinazione della sospensione dei pagamenti a norma del regolamento istitutivo (COM(2023) 99 final)		Tale nota illustra l’approccio per determinare, con un certo margine di discrezionalità, gli importi in causa qualora si debba sospendere un pagamento.	-	-	-

Titolo	Entrata in vigore	Descrizione sintetica	Modifiche	Entrata in vigore	Descrizione sintetica
Metodologia prevista dalla Commissione in caso di annullamento di traguardi e obiettivi nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2023) 545 final)	19 settembre 2023	La presente nota definisce un quadro di riferimento per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/241, nonché fornisce chiarezza giuridica e trasparenza sul processo da seguire in caso di annullamento.	-	-	-

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato III – Informazioni sulle misure dei PNRR completate nei quattro Stati membri selezionati (per singola misura)

Identificativo della misura	Descrizione della misura	Costi totali stimati (in milioni di euro)	Costi totali effettivi (in milioni di euro)	Rapporto costi effettivi / costi stimati
Misure completate con un risparmio sui costi				
AT-C[C2]-I[2C2]	Fondo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione	106,93	105,36	99 %
AT-C[C3]-I[3B2]	Promozione della riqualificazione e del miglioramento delle competenze	277,00	276,95	100 %
AT-C[C3]-I[3C2]	Pacchetto di misure correttive in materia di istruzione	100,97	55,95	55 %
Totale Austria		484,90	438,26	90 %
LV-C[C6]-I[6-1-1-1-i-]	Modernizzazione delle soluzioni analitiche esistenti	2,10	1,87	89 %
LV-C[C6]-I[6-1-1-2-i-]	Sviluppo di nuovi sistemi analitici	1,88	1,83	98 %
Totale Lettonia		3,98	3,70	93 %
MT-C[C1]-I[I3]	Investimenti nella ristrutturazione, nell'ammodernamento profondo e nelle energie rinnovabili nelle scuole pubbliche	10,00	4,07	41 %
MT-C[C1]-I[I4]	Investimenti nella costruzione di una scuola pilota quasi neutra in termini di emissioni di carbonio che funga da modello per il futuro e fornisca agli studenti un'esperienza di apprendimento adeguata alle esigenze future	14,90	12,02	81 %
MT-C[C4]-I[I2]	Rafforzare la resilienza del sistema sanitario attraverso la digitalizzazione e le nuove tecnologie	11,70	11,29	96 %
Totale Malta		36,60	27,37	75 %

Identificativo della misura	Descrizione della misura	Costi totali stimati (in milioni di euro)	Costi totali effettivi (in milioni di euro)	Rapporto costi effettivi / costi stimati
RO-C[C7]-I[I7.0]	Attuazione di moduli elettronici negli appalti pubblici	0,85	0,65	77 %
RO-C[C7]-I[I14.0]	Aumento della resilienza e della cibersecurity dei servizi infrastrutturali dei fornitori di servizi Internet forniti alle autorità pubbliche in Romania	18,39	17,58	96 %
RO-C[C8]-I[I6.0]	Strumento di modellizzazione economica (strumento di simulazione delle opzioni di riforma pensionistica) per migliorare la capacità istituzionale di prevedere la spesa pensionistica	0,40	0,35	87 %
RO-C[C11]-I[I3.0]	Istituzione e messa in funzione del centro nazionale di coordinamento Velo	1,50	0,05	3 %
RO-C[C13]-I[I3.0]	Rendere operativa l'introduzione di carte di lavoro per i lavoratori domestici	4,45	2,90	65 %
RO-C[C14]-I[I5.0]	Monitoraggio e attuazione del piano	12,84	11,47	89 %
RO-C[C15]-I[I5.0] ¹	Formazione per gli utenti del sistema informativo integrato di informazione sull'istruzione (SIIR) rumeno e dello strumento informatico del meccanismo di allarme rapido (MATE), nonché interventi sistemici per ridurre l'abbandono scolastico precoce – Parte non marcata	0,97	0,00	0 %
Totale Romania		39,40	33,00	84 %

Identificativo della misura	Descrizione della misura	Costi totali stimati (in milioni di euro)	Costi totali effettivi (in milioni di euro)	Rapporto costi effettivi / costi stimati
Misure completate con sforamenti dei costi o con un'equivalenza tra costi effettivi e costi stimati				
AT-C[C1]-I[1A2]	Sostituzione degli impianti di riscaldamento a petrolio e a gas	158,9	158,9	100 %
Totale Austria		158,9	158,9	100 %
LV-C[C6]-I[6-1-1-3-i-]	Formazione del personale per lavorare con una piattaforma analitica e consulenza	0,02	0,02	100 %
LV-C[C6]-I[6-1-2-2-i-]	Sviluppo delle capacità del laboratorio doganale	0,13	0,13	100 %
Totale Lettonia		0,15	0,15	100 %
Totale Malta		n.a.	n.a.	n.a.
RO-C[C8]-I[19.0] ²	Sostegno al processo di valutazione delle pratiche pensionistiche	20,74	20,78	100,19 %
Totale Romania		20,74	20,78	100,19 %

¹ I costi effettivi di questa misura sono stati inclusi nella misura RO-C[C15]-I[14.0].

² La differenza tra i costi effettivi e i costi stimati per questa misura si deve a fluttuazioni del tasso di cambio.

Allegato IV – Disposizioni in materia di trasparenza incluse nel quadro normativo dell’RRF

Ambito	Riferimento	Requisito
Disposizioni istituzionali	Articolo 25 del regolamento RRF	Trasmissione trasparente da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti correlati all’RRF
	Articolo 26 del regolamento RRF	Discussioni su questioni connesse all’RRF nella forma di un dialogo sulla ripresa e la resilienza su richiesta del Parlamento
Informazioni sulle valutazioni	Articoli 19 e 20 del regolamento RRF	Pubblicazione della decisione di esecuzione del Consiglio sull’approvazione della valutazione della Commissione dei PNRR e delle relative modifiche
	Articolo 24, paragrafo 4	Pubblicazione, da parte della Commissione, della valutazione effettuata circa il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi inclusi in ciascuna richiesta di pagamento presentata dagli Stati membri
Obblighi di informativa	Articolo 16 del regolamento RRF	Relazione di riesame della Commissione sull’attuazione dell’RRF
	Articolo 25 <i>bis</i> del regolamento RRF, così come modificato dal regolamento (UE) 2023/435	Rendicontazione sui 100 destinatari finali che ricevono l’importo di finanziamento maggiore per l’attuazione di misure nell’ambito dell’RRF
	Articolo 27 del regolamento RRF	Rendicontazione semestrale da parte degli Stati membri sui progressi compiuti nella realizzazione del rispettivo PNRR
	Articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento RRF; articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2105 che integra il regolamento RRF	Rendicontazione sulle spese finanziate dall’RRF

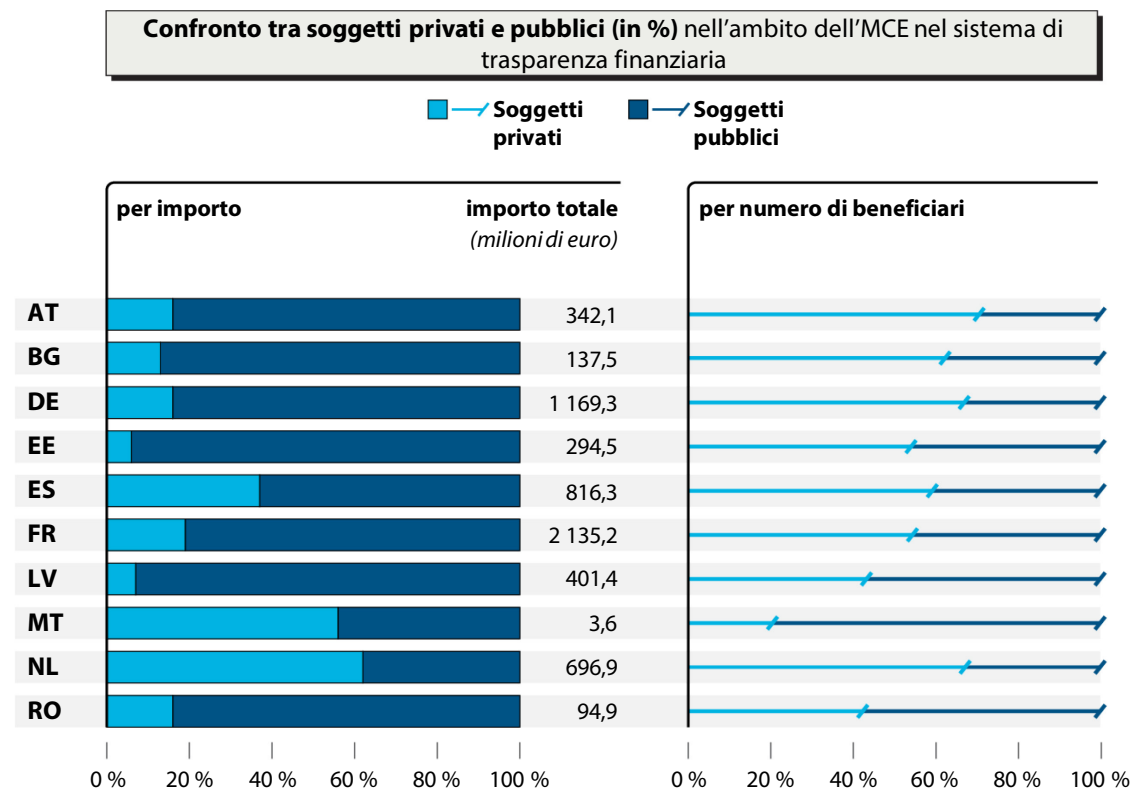
Ambito	Riferimento	Requisito
	Articolo 29, paragrafo 5, del regolamento RRF; articolo 2 del regolamento delegato 2021/2106 che integra il regolamento RRF	Rendicontazione sui 14 indicatori comuni definiti per l'RRF
	Articolo 30 del regolamento RRF	Rendicontazione sul quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
	Articolo 31 del regolamento RRF	Relazione annuale della Commissione sull'attuazione dell'RRF
	Articolo 32 del regolamento RRF	Relazioni di valutazione della Commissione sull'attuazione dell'RRF
	Articolo 34 del regolamento RRF	Informazione, comunicazione e pubblicità circa i finanziamenti RRF

Allegato V – Carenze e incoerenze rilevate negli elenchi dei 100 maggiori destinatari finali

Tipo	Descrizione dettagliata
Carenze	Spagna e Romania – entrambi gli Stati membri indicano all'interno del proprio elenco gli importi aggiudicati a ciascun destinatario anziché gli importi ricevuti, così come esplicitamente stabilito dal regolamento RRF. La Romania ha fatto presente che ciò permette di includere alcuni grandi destinatari finali già nella fase iniziale del processo di attuazione, corrispondente al momento della firma dei contratti. Attualmente la Spagna rende pubblici solamente i destinatari delle misure per le quali i traguardi e gli obiettivi conseguiti sono stati inclusi nelle richieste di pagamento inviate alla Commissione; inoltre solo gli importi aggiudicati per ciascuna componente del PNRR e non per ciascuna misura. Le autorità spagnole hanno tuttavia specificato di star lavorando a un'estensione della pubblicazione dell'elenco dei 100 maggiori destinatari finali all'intero PNRR, indipendentemente dall'inclusione dei traguardi e degli obiettivi nelle richieste di pagamento.
	Francia – in alcuni casi nell'elenco pubblicato sono stati inclusi gli organismi intermedi per una data misura, anziché i destinatari finali effettivi, a causa di difficoltà amministrative nell'individuare questi ultimi per alcune misure. In riferimento all'elenco dei 100 maggiori destinatari finali, pubblicamente disponibile, la Francia ha indicato che, a causa di alcune difficoltà nell'ottenimento dei dati, cinque soggetti dell'elenco non erano in realtà destinatari finali bensì organismi intermedi. Gli importi complessivi per tali cinque soggetti ammontavano a 3,6 miliardi di euro su un totale di 8,3 miliardi di euro dell'intero elenco pubblicato alla fine del 2024. Le autorità francesi hanno altresì comunicato di star lavorando attivamente per migliorare il contenuto dell'elenco.
Incongruenze	Importi pubblicati – la maggior parte degli Stati membri analizzati (Austria, Estonia, Germania, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Romania) ha pubblicato per ciascun destinatario solamente l'importo del finanziamento UE nell'ambito dell'RRF; Bulgaria, Francia e Spagna hanno invece pubblicato l'importo totale del finanziamento pubblico, compreso il cofinanziamento nazionale. Ciò si deve probabilmente a una modifica degli orientamenti della Commissione che richiedevano, nella versione del 2023, solo i finanziamenti RRF, mentre in quella aggiornata del 2024, tutti i finanziamenti.
	Scomposizione per misura – Austria, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Romania e Spagna forniscono per ciascun destinatario finale un elenco delle misure e l'importo corrispondente a ognuna di esse, mentre Francia e Germania forniscono solamente l'elenco delle misure e l'importo totale ricevuto, senza scomporlo a livello di singola misura. La Corte osserva che il regolamento RRF non richiede tale scomposizione.

Fonte: Corte dei conti europea.

Allegato VI – Analisi dei beneficiari dell’MCE



Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati del sistema di trasparenza finanziaria a ottobre 2025.

Allegato VII – Informazioni connesse all’RDC pubblicate dalla Commissione (2021-2027)

	Pubblicazione	Data / Frequenza	Base giuridica
Valutazioni della Commissione (pubbliche)		-	
Relazioni	<i>Dialogo con i partner di cui al regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027: verbali e presentazioni delle riunioni</i>	Almeno una volta all’anno	Regolamento RDC, articolo 8, paragrafo 5 Decisione C(2021) 5014
	<i>Riesame intermedio</i> : relazione sull’esito dei riesami intermedi degli Stati membri	Una volta, entro fine 2026	Regolamento RDC, articolo 18, paragrafo 6
	<u>Relazioni annuali di attività</u> della DG EMPL , della DG REGIO e della DG HOME , inclusi l’esito dell’esame dei conti e la valutazione della performance dei programmi, nonché delle risultanze dei controlli	Annuale	Regolamento RDC, articoli 99 e 41, paragrafo 1
	<i>Valutazione intermedia</i>	Entro la fine del 2024	Regolamento RDC, articolo 45, paragrafo 1
	<u>Valutazione retrospettiva</u>	Entro il 31 dicembre 2031	Regolamento RDC, articolo 45, paragrafo 2
Altre pubblicazioni	<i>Nona relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale e mappe interattive</i>	Nove relazioni	Iniziativa della Commissione
	<i>Relazione sull’esito della programmazione della politica di coesione 2021-2027</i>	Una volta, 28 aprile 2023	Iniziativa della Commissione
	<i>Schede informative e approfondimenti sull’impatto e sugli eventi connessi all’RDC</i>	In base agli eventi	Iniziativa della Commissione
	<i>Relazioni per paese inerenti al semestre europeo, che includono l’impatto della coesione sulle raccomandazioni specifiche per paese</i>	Annuale	Semestre europeo e regolamento RDC, articolo 19, paragrafo 15

Fonte: Corte dei conti europea.

Acronimi/abbreviazioni

DEC	Decisione di esecuzione del Consiglio
DG ECFIN	Direzione generale degli Affari economici e finanziari
FNLC	<i>Financing not linked to costs</i> (finanziamento non collegato ai costi)
MCE	Meccanismo per collegare l'Europa
PNRR	Piano nazionale per la ripresa e la resilienza
RDC	Regolamento recante le disposizioni comuni
RRF	<i>Recovery and Resilience Facility</i> (dispositivo per la ripresa e la resilienza)
STF	Sistema di trasparenza finanziaria
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Glossario

Destinatario finale	Persona fisica o giuridica che riceve fondi RRF per attuare una misura inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro.
Dispositivo per la ripresa e la resilienza	Dispositivo di sostegno finanziario dell'UE volto a mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 e a stimolare la ripresa, nonché a rispondere alle sfide di un futuro più verde e digitale.
Gestione concorrente	Modalità di esecuzione della spesa a valere sul bilancio dell'UE in cui la Commissione, a differenza di quanto avviene nella gestione diretta, delega l'esecuzione agli Stati membri, pur mantenendo la responsabilità finale.
Gestione diretta	Gestione di un fondo o di un programma dell'UE a cura esclusiva della Commissione, contrariamente a quanto avviene nella gestione concorrente o nella gestione indiretta.
Investimento	Spesa per un'attività, un progetto o un'azione rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento RRF che si prevede produca risultati positivi per la società, l'economia o l'ambiente.
Misura	Nel contesto dell'RRF, una riforma o un investimento.
Obiettivo	Misura quantitativa dei progressi compiuti da uno Stato membro verso il completamento di una riforma specifica o di un investimento di cui al rispettivo piano per la ripresa e la resilienza.
Performance	Misura in cui un intervento, un progetto o un programma finanziato dall'UE ha conseguito gli obiettivi prefissati e assicura un impiego ottimale delle risorse.
Piano nazionale per la ripresa e la resilienza	Documento che definisce le riforme e gli investimenti previsti da uno Stato membro nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Regolamento finanziario	Principale insieme di norme che disciplinano le modalità di compilazione e utilizzo del bilancio dell'UE, nonché i procedimenti associati, come il controllo interno, la rendicontazione, l'audit e il discarico.
Risultato	Effetto immediato di un progetto o di un programma al suo completamento, come ad esempio la migliore occupabilità dei partecipanti a un corso o l'accresciuta accessibilità di un luogo a seguito della costruzione di una nuova strada.
Traguardo	Misura qualitativa dei progressi compiuti da uno Stato membro verso il completamento di una riforma o di un investimento previsti dal rispettivo piano per la ripresa e la resilienza.

Risposte della Commissione

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/SR-2026-14>

Cronologia

<https://www.eca.europa.eu/it/publications/SR-2026-14>

Team di audit

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze degli audit espletati su politiche e programmi dell'UE o su temi relativi alla gestione concernenti specifici settori di bilancio. La Corte seleziona e pianifica detti incarichi di audit in modo da massimizzarne l'impatto, tenendo conto dei rischi per la performance o la conformità, del livello delle entrate o delle spese, dei futuri sviluppi e dell'interesse pubblico e politico.

Il presente controllo di gestione è stato espletato dalla Sezione di audit IV della Corte ("Regolamentazione dei mercati ed economia competitiva"), presieduta da Petri Sarvamaa, Membro della Corte. L'audit è stato diretto da Ivana Maletić, Membro della Corte, coadiuvata da: Ana Jurak, capo di Gabinetto; Juan Ignacio Gonzalez Bastero, principal manager; Viorel Cirje, capoincarico; Aikaterini Vraila, Dana Christina Mohamed, Tiago Ribeiro, Sorana Rotta e Lorenzo Meirone, auditor.



Da sinistra a destra: Ana Jurak, Aikaterini Vraila, Juan Ignacio Gonzalez Bastero, Ivana Maletić, Dana Christina Mohamed, Sorana Rotta, Lorenzo Meirone e Tiago Ribeiro.

DIRITTI D'AUTORE

© Unione europea, 2026

La politica di riutilizzo della Corte dei conti europea è stabilita dalla [decisione della Corte n. 6-2019](#) sulla politica di apertura dei dati e sul riutilizzo dei documenti.

Salvo indicazione contraria (ad esempio, in singoli avvisi sui diritti d'autore), il contenuto dei documenti della Corte di proprietà dell'UE è soggetto a licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#). Ciò significa che, in linea generale, ne è consentito il riutilizzo, a condizione che sia citata la fonte in maniera appropriata e che siano indicate le eventuali modifiche. In caso di riutilizzo del materiale della Corte, il significato o il messaggio originari non devono essere distorti. La Corte dei conti europea non è responsabile delle eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo del proprio materiale.

Se un contenuto specifico permette di identificare privati cittadini (ad esempio nelle foto che ritraggono personale della Corte) o se include lavori di terzi, è necessario chiedere un'ulteriore autorizzazione.

Ove concessa, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale già menzionata e indica chiaramente ogni eventuale restrizione dell'uso.

Per utilizzare o riprodurre contenuti non di proprietà dell'UE, può essere necessario richiedere un'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti.

Foto di copertina creata con Adobe Firefly; © Unione europea, 2025; fonte: Corte dei conti europea.

Il software o i documenti coperti da diritti di proprietà industriale, come brevetti, marchi, disegni e modelli, loghi e nomi registrati, sono esclusi dalla politica di riutilizzo della Corte.

I siti Internet istituzionali dell'Unione europea, nell'ambito del dominio europa.eu, contengono link verso siti di terzi. Poiché esulano dal controllo della Corte, si consiglia di prender atto delle relative informative sulla privacy e sui diritti d'autore.

Uso del logo della Corte dei conti europea

Il logo della Corte dei conti europea non deve essere usato senza previo consenso della stessa.

HTML	ISBN 978-92-849-7369-9	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/0202233	QJ-01-26-019-IT-Q
PDF	ISBN 978-92-849-7370-5	ISSN 1977-5709	doi:10.2865/8183818	QJ-01-26-019-IT-N

COME CITARE LA PRESENTE PUBBLICAZIONE:

Corte dei conti europea, [relazione speciale 14/2026](#), “Tracciabilità e trasparenza dei fondi RRF – Permangono lacune”, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2026.

Istituito nel febbraio 2021 in risposta alla pandemia di COVID-19, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) ammonta a un valore di 577 miliardi di euro. La Corte ha verificato se la Commissione e gli Stati membri abbiano assicurato una sufficiente tracciabilità e trasparenza dei fondi RRF. Ha riscontrato che, sebbene nella maggior parte degli Stati membri sia possibile seguire il flusso del denaro, alcuni dati non sono sempre raccolti in modo sistematico, il che comporta ritardi e talvolta informazioni incomplete. I dati sui costi effettivi non sono utilizzati in modo coerente dagli Stati membri per aggiornare le stime né sono richiesti dalla Commissione per gestire l'RRF. Per quanto riguarda la trasparenza, le informazioni pubblicate sui destinatari, sui costi effettivi e sui risultati conseguiti sono insufficienti. La Corte raccomanda che i futuri strumenti prevedano la raccolta, l'utilizzo e la pubblicazione sistematici di tutti i dati pertinenti relativi all'impiego dei fondi dell'UE.

Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

Modulo di contatto: eca.europa.eu/it/contact
Sito Internet: eca.europa.eu
Social media: @EUauditors